

Facoltà di Economia

Corso di Laurea in Economia Aziendale

Cattedra di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda

**IFRS 5: ANALISI DEGLI ASPETTI
ECONOMICO-AZIENDALI**

RELATORE:

Prof. Alessandro Musaio

CANDIDATO:

Ilario Di Felice

Matr. 138151

ANNO ACCADEMICO 2008/2009

INDICE

pag.

PREMESSA	1
-----------------------	---

CAPITOLO 1

LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI

1.1	Le immobilizzazioni.....	4
1.2	I beni strumentali.....	5
1.2.1	Acquisizione dei beni strumentali.....	5
1.2.2	Dismissione dei beni strumentali.....	6
1.2.2.1	Alienazione dei beni strumentali.....	6
1.2.2.2	Eliminazione dei beni strumentali.....	8
1.3	Disciplina civilistica e principi contabili nazionali per le immobilizzazioni materiali.....	9

CAPITOLO 2

L'INTRODUZIONE DELL'IFRS 5

2.1	Excursus storico dell'IFRS 5.....	12
2.1.1	Il progetto di convergenza.....	15
2.1.2	L'ambito di applicazione dell'IFRS 5.....	16
2.1.3	Sostituzione dello IAS 35 con l'IFRS 5: principali differenze.....	19
2.1.4	Modifiche apportate ad altri IAS-IFRS.....	20
2.1.5	Annual improvements to IFRS 2008.....	28
2.1.6	Interpretazione IFRIC 17: introduzione.....	29
2.1.6.1	Contabilizzazione della passività verso i soci.....	29
2.1.6.2	Determinazione del valore del dividendo in natura.....	30
2.1.6.3	Differenze tra valore contabile e fair value dei beni distribuiti.....	31
2.1.6.4	Ambito di applicazione dell'IFRIC 17.....	32
2.1.6.5	Rappresentazione in bilancio e informativa da fornire nelle note.....	33
2.1.6.6	Modifiche apportate all'IFRS 5.....	33
2.1.6.7	Entrata in vigore delle nuove norme.....	34

CAPITOLO 3**IFRS 5: DISCIPLINA GENERALE**

3.1	Le finalità.....	35
3.2	Classificazione come “ <i>Held for sale</i> ”	35
3.3	Valutazione di attività non correnti (o gruppi in dismissione) possedute per la vendita.....	40
3.4	Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini.....	42
3.5	Modifiche ad un programma di vendita.....	43
3.6	Esposizione nel bilancio e informazioni integrative.....	44
3.7	Presentazione di attività operative cessate.....	47
3.8	Partecipazioni destinate all’alienazione.....	50
3.9	Esempi di note al bilancio.....	53

CAPITOLO 4**FOCUS SULL’IFRS 5 E CONFRONTO CON LO SFAS 144**

4.1	Premessa.....	63
4.2	Classificazione di attività non correnti possedute per la vendita e destinate alla dismissione.....	63
4.3	Programma di vendita di una partecipazione di maggioranza in una controllata.....	65
4.4	Attività da scambiare con altre attività non correnti.....	66
4.5	Valutazione delle attività non correnti possedute per la vendita.....	67
4.6	L’allocazione di una perdita per riduzione di valore ad un gruppo in dismissione.....	69
4.7	Attività neo-acquisite.....	70
4.8	Eliminazione dell’esenzione dal regime di consolidamento per le società acquisite e possedute in vista della vendita.....	70
4.9	Presentazione delle attività non correnti possedute per la vendita.....	72
4.10	Tempistica della classificazione delle attività operative cessate e loro definizione.....	72
4.11	Presentazione delle attività operative cessate.....	74
4.12	Confronto tra IFRS 5 e SFAS 144: un quadro di sintesi.....	75
	CONCLUSIONI.....	77
	BIBLIOGRAFIA.....	79

*"Nessuna conquista è mai definitiva,
la vita è una conquista perenne e
ogni giorno si perdono valori
che si devono riconquistare".*

Luigi Einaudi, 1952

Alla mia famiglia

PREMESSA

L'evoluzione del sistema economico mondiale generata dal fenomeno della "globalizzazione" ha spinto le varie istituzioni nazionali dei Paesi più sviluppati ad avviare programmi finalizzati alla convergenza e al coordinamento delle rispettive legislazioni.

In particolare, l'espansione e l'integrazione dei mercati ha portato le imprese, in particolare quelle di maggiori dimensioni, ad operare a livello internazionale e quindi a confrontarsi con i *competitors* di tutto il mondo: ciò ha fatto sorgere l'esigenza di consentire alle aziende di operare a condizioni paritarie, proprio per evitare che la soggezione alla legislazione dello Stato di appartenenza sia causa di discriminazioni o comunque di condizioni svantaggiose rispetto ai concorrenti soggetti ad altre legislazioni. Tale esigenza è stata particolarmente avvertita nell'ambito dei sistemi normativi contabili, laddove gli interessi in gioco sono molteplici: non solo la parità di trattamento delle imprese, ma anche e soprattutto la tutela degli *stakeholder*. La crescente globalizzazione ed evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato, infatti, le problematiche legate alla non comparabilità dei bilanci redatti in base a principi molto diversi.

Le ragioni alla base dell'applicazione a livello internazionale di un corpo univoco di principi contabili, sono da ricercarsi nella compito che il bilancio stesso adempie. Il bilancio è il documento contenente informazioni, raccolte ed elaborate, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, la situazione patrimoniale-economica e finanziaria della società, esprimendo non solo lo status attuale dell'azienda, ma anche rispecchiare l'andamento passato, oltre ad indicare l'orientamento futuro dei flussi finanziari e dei cicli economici che caratterizzano l'attività stessa ed esporre i risultati ottenuti dall'amministrazione.

L'applicazione a livello internazionale di una serie di principi contabili per la redazione dei bilanci rappresenta un passo importante ed inevitabile sebbene comporti varie difficoltà a livello pratico e non solo.

Gli *International Accounting Standard* (IAS), denominati dal 2001 *International Financial Reporting Standard* (IFRS), rappresentano il fondamentale traguardo raggiunto dall'Unione Europea nell'ambito del processo di armonizzazione delle legislazioni contabili di tutti gli Stati Membri. Inoltre, contestualmente ha preso avvio

un processo di coordinamento tra i principi contabili americani (US GAAP) e gli IAS/IFRS.

I principali obiettivi alla base dell'applicazione di principi contabili internazionali sono:

- garantire il sano funzionamento dei mercati dei capitali, evitando distorsioni causate da informazioni false;
- assicurare ai destinatari del bilancio le informazioni necessarie per intraprendere decisioni economiche;
- tutelare gli investitori attraverso un'effettiva comparabilità dei dati forniti dalle aziende.

Dal 2005 gli IAS/IFRS rappresentano i principi base per la redazione dei bilanci delle maggiori aziende italiane e non.

Questo elaborato ha per obiettivo la costruzione di un percorso logico finalizzato a comprendere in particolar modo la disciplina prevista dall'IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate" pubblicato dallo IASB il 31 marzo 2004. Viene affrontato, dunque, un argomento complesso, che richiede sia alcune approssimazioni nel suo sviluppo, sia un'articolazione della trattazione in parti più mirate a particolari problematiche.

L'articolazione del lavoro è comunque contenuta in quattro capitoli, per ridurre la frammentazione dell'analisi e per mantenere un adeguato livello di omogeneità e coerenza nella trattazione degli argomenti.

Nel **primo capitolo** viene fornita sinteticamente una classificazione delle immobilizzazioni, una descrizione dei problemi di gestione dei beni strumentali, approfondendo le modalità attraverso cui vengono effettuate le operazioni di dismissione degli stessi. Seguono brevi cenni sulla disciplina delle dismissioni di beni strumentali prevista dal principio contabile nazionale OIC 16 "*Le immobilizzazioni materiali*".

Il **capitolo II** descrive il percorso attraverso il quale si è arrivati all'introduzione dell'IFRS 5, facendo riferimento al processo di globalizzazione dei sistemi contabili e quindi al progetto di convergenza tra i due più importanti organismi contabili internazionali, lo IASB e il FASB. Vengono poi presentate le principali differenze tra l'IFRS 5 e lo IAS 35 "*Attività destinate a cessare*", il quale è stato sostituito dal primo. Inoltre vengono riportate le principali modifiche che l'IFRS 5 ha comportato per gli altri

vigenti principi IAS/IFRS. Infine vengono presentati gli aspetti principali dell'interpretazione IFRIC 17 e gli effetti che essa ha avuto sull'IFRS 5.

Il **terzo capitolo** espone in maniera analitica la disciplina generale contenuta nell'IFRS 5, facendo riferimento in maniera dettagliata ai paragrafi dello stesso. Sono forniti inoltre degli esempi applicativi, al fine di comprendere meglio ciò che è previsto nella disposizione del presente Principio Contabile. Infine vengono mostrate note esplicative di società quotate, quali GRUPPO TELECOM ITALIA, GRUPPO ENEL, GRUPPO SEAT PAGINE GIALLE, in modo da poter riscontrare come, nella realtà aziendale, esse applicano la disciplina contenuta nell'IFRS 5.

Nel **quarto** e ultimo **capitolo** viene sviluppato un confronto tra gli aspetti principali della disciplina prevista dall'IFRS 5 e quella prevista dagli US GAAP, in particolare dallo SFAS 144, riguardanti le attività non correnti possedute per la vendita e la dismissione di attività a lungo termine, illustrando i momenti salienti del percorso seguito dallo IASB nell'elaborazione dell'IFRS 5 .

CAPITOLO 1

LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI

1.1 LE IMMOBILIZZAZIONI

Le *immobilizzazioni* sono costituite da tutti gli elementi del patrimonio di funzionamento destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività d'impresa, oppure che corrispondono a partecipazioni, titoli e a crediti di natura finanziaria a medio-lungo termine accordati dall'impresa a terzi¹.

Le immobilizzazioni possono essere classificate in:

- **Immobilizzazioni immateriali:** sono rappresentate da investimenti che presentano i requisiti dell'utilità pluriennale e dell'immaterialità. Esse comprendono i *costi pluriennali*, la cui utilità si estende ad esercizi successivi a quelli di sostenimento (i costi di impianto, ampliamento, i costi per studi e ricerche ecc.), i *beni immateriali a utilità pluriennale* (i diritti di concessione, i brevetti e gli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno), e infine l'*avviamento*, che corrisponde al maggior prezzo che si paga in caso di acquisizione a titolo oneroso di un'azienda già funzionante.
- **Immobilizzazioni materiali:** presentano il carattere della materialità e riguardano gli investimenti in *fattori produttivi a medio-lungo ciclo di utilizzo* (terreni, fabbricati, impianti, automezzi ecc.). Esse si distinguono in *immobilizzazioni tecniche*, se vengono utilizzate nell'attività caratteristica d'impresa, e in *immobilizzazioni patrimoniali*, se riguardano l'attività accessoria, come ad esempio un immobile che viene ceduto dall'impresa in locazione a terzi.
- **Immobilizzazioni finanziarie:** comprendono gli investimenti durevoli in *partecipazioni e altri titoli*, allo scopo di creare legami strategici con altre società, le *azioni proprie* che sono destinate a rimanere nel portafoglio aziendale, e i *crediti finanziari a medio-lungo termine* concessi ad altre imprese, come i finanziamenti a società controllate e collegate.

¹ ASTOLFI, RASCIONI & RICCI, 2004, *Entriamo in azienda 2. Processi e rilevazioni della gestione caratteristica*. ed. TRAMONTANA, Milano.

1.2 I BENI STRUMENTALI

Sono definiti **beni strumentali** i beni immateriali a utilità pluriennale e le immobilizzazioni materiali tecniche impiegati dall'impresa nella gestione caratteristica.

La presenza di beni strumentali nel patrimonio varia in funzione del tipo di attività che l'azienda svolge. In genere, nelle imprese industriali questi beni assumono un peso maggiore rispetto alle imprese commerciali: infatti, i processi di trasformazione industriale richiedono sostanzialmente l'utilizzo di impianti, macchinari, attrezzature e di licenze, marchi e brevetti, di cui le imprese commerciali necessitano, invece, in misura minore.

Indipendentemente dal settore di appartenenza, comunque, la presenza di beni strumentali impone all'impresa di porre attenzione alla loro gestione, perché la loro permanenza nell'impresa è prolungata e i costi di acquisizione sono elevati.

Ai fini di una corretta *gestione dei beni strumentali* è necessario:

- scegliere la *forma più idonea di acquisizione*, in funzione delle fonti di finanziamento di cui l'impresa dispone;
- individuare una congrua *collocazione* delle immobilizzazioni tecniche all'interno dell'azienda;
- predisporre validi *programmi di utilizzo* delle immobilizzazioni tecniche in conformità ai tempi e ai metodi di lavoro dell'azienda;
- predisporre adeguati *programmi di manutenzione* allo scopo di prevenire guasti ad impianti e macchinari che causerebbero l'interruzione dei cicli produttivi aziendali.

1.2.1 ACQUISIZIONE DEI BENI STRUMENTALI

L'acquisizione dei beni strumentali avviene attraverso diverse modalità, come l'apporto dei soci, l'acquisto, costruzione in economia, leasing, che richiedono differenti impegni di spesa da parte dell'impresa.

In genere, poiché le immobilizzazioni rappresentano investimenti di durata medio-lunga, è opportuno che l'impresa si finanzia per effettuare la loro acquisizione ricorrendo al capitale proprio, che non ha scadenza, o a debiti a medio-lungo termine (mutui passivi, prestiti obbligazionari ecc.). Così i tempi di disinvestimento dei beni strumentali risultano correlati alle scadenze delle forme di finanziamento; questo è il principale presupposto affinché venga realizzata la condizione di equilibrio della struttura aziendale nel medio-lungo periodo.

1.2.2 DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI

La *dismissione* di un bene consiste nella sua estromissione dal processo produttivo aziendale, che viene in genere seguita dalla cessione a terzi o dalla demolizione del bene abbinata ad una sua sostituzione².

In ipotesi di normale funzionamento dell'impresa, la dismissione ha luogo quando i beni hanno terminato il proprio ciclo di vita tecnico e non sono più utilizzabili economicamente nel processo produttivo: si tratta quindi dei casi di obsolescenza e senescenza del bene. L'impresa perciò effettua una regolare sostituzione e rinnovamento dei beni, che le consente di adeguarsi al processo di avanzamento tecnologico e mantenere inalterate, se non migliorare, le caratteristiche tecniche e strutturali dell'offerta alla clientela.

La dismissione può avvenire attraverso:

- a) **alienazione**: i beni vengono distolti dall'attività produttiva e ceduti a terzi;
- b) **eliminazione**: i beni vengono distrutti;
- c) **assegnazione ai soci o cessione gratuita**.

La dismissione per alienazione e quella per eliminazione rappresentano i casi che più frequentemente si presentano nella realtà aziendale.

Le dismissioni di beni strumentali aventi carattere straordinario, cioè che hanno una notevole incidenza sul complesso degli investimenti riguardanti l'attività aziendale, generano minusvalenze e non delle plusvalenze perché, non rientrando in un piano di ordinaria sostituzione dei beni deteriorati, il processo di ammortamento degli stessi non è ancora concluso: tali beni hanno perciò un elevato valore contabile. Inoltre il valore di realizzo può non essere adeguato all'effettivo stato del bene in quanto l'impresa non può attendere che si verifichino favorevoli condizioni di vendita.

1.2.2.1 ALIENAZIONE DEI BENI STRUMENTALI

L'alienazione delle immobilizzazioni consiste nel realizzo per stralcio, cioè nella vendita, del fattore mercato dell'usato dietro corrispettivo³.

Nel caso di *dismissione per alienazione*, e quindi di cessione a terzi (altre aziende, un privato, un socio o l'imprenditore produttivo sul stesso), il ricavo di alienazione, o

² ASTOLFI, RASCONI & RICCI, 2004, *Entriamo in azienda 2. Processi e rilevazioni della gestione caratteristica*. ed. TRAMONTANA, Milano.

³ ANTONELLI, V. & D'ALESSIO, R., 2008, *Summa Bilancio 2008*. ed. Il Sole 24 ORE, Milano.

valore di cessione, deve essere confrontato con il valore contabile del bene ceduto, che si ottiene per differenza tra il suo costo storico e l'ammontare del relativo fondo ammortamento calcolato fino alla data dell'alienazione. Poiché è improbabile che ci sia coincidenza tra i due valori, si deve rilevare in contabilità:

- una *plusvalenza ordinaria o straordinaria*, quando il valore di cessione è superiore al valore contabile;
- una *minusvalenza ordinaria o straordinaria*, quando il valore di cessione è inferiore al valore contabile.

La distinzione tra plusvalenza/minusvalenza ordinaria e straordinaria si basa sul tipo di operazioni di gestione che conducono alla cessione del bene⁴:

- **gestione ordinaria**: si tratta di cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, a causa del deperimento economico-tecnico, in base al previsto piano di sostituzione, e aventi scarso peso rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati;
- **gestione straordinaria**: si tratta di cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, a seguito di operazioni di ristrutturazione o riconversione, e aventi notevole peso rispetto al totale dei beni strumentali utilizzati; oppure può trattarsi di cessione di beni non strumentali facenti parte de patrimonio accessorio o di fabbricati civili.

Quando la cessione di un bene strumentale è abbinata all'acquisto di un nuovo bene: si ha una **permuta**, che comporta per l'azienda che dismette l'emissione di una fattura di vendita e il ricevimento di una fattura d'acquisto. Questa operazione è accompagnata dal pagamento della differenza tra i due prezzi.

Un caso particolare di dismissione per alienazione si ha quando l'impresa ricorre alla **rottamazione** di un bene strumentale obsoleto. Poiché rappresenta una cessione a titolo oneroso, l'impresa emette fattura e adotta le procedure contabili seguite per la vendita; l'unica differenza da questa consiste nel valore di cessione, che in caso di rottamazione è esigua.

Al fine di rispettare il principio di *competenza economica* (art. 2423-bis c.c.), quando un cespite viene alienato durante l'esercizio, occorre calcolare la quota di

⁴ MODICA, P.D., 1997, *Le immobilizzazioni materiali nelle imprese: lineamenti generali*. Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di ricerche aziendali, economia, diritto, comunicazione. Prestampa.

ammortamento relativa al periodo che va dall'inizio dell'esercizio stesso alla data dell'alienazione del bene.

Il *principio contabile nazionale n. 16 "Le immobilizzazioni materiali"* prevede, infatti, che la quota di ammortamento deve essere rapportata alla frazione del periodo amministrativo durante la quale il bene è stato utilizzato, quota che incrementa il fondo ammortamento maturato.

A integrazione di questo, il *principio contabile n. 30 "I bilanci intermedi"* prevede che " Nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel corso dell'esercizio, è corretto calcolare l'ammortamento relativo alla frazione dell'esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato".

La competente quota di ammortamento e l'eventuale plusvalenza o minusvalenza possono essere rilevate in contabilità al momento della dismissione, oppure in sede di scritture di assestamento; in quest'ultimo caso, però, all'atto della cessione si rileva soltanto la fattura di vendita.

1.2.2.2 ELIMINAZIONE DEI BENI STRUMENTALI

L'eliminazione di un bene strumentale dall'attività produttiva può avvenire per due motivi⁵:

- il bene ha esaurito del tutto la sua utilità, per eccessivo sfruttamento o per assoluta inadeguatezza a causa dello sviluppo tecnologico. In questo caso l'azienda ricorre alla **distruzione** del bene e, dunque, alla sua *eliminazione volontaria*.
- il bene cessa di far parte del patrimonio aziendale per cause che non dipendono da scelte gestionali dell'impresa. Quest'ultima subisce **eventi dannosi**, accidentali e imprevedibili, che portano alla scomparsa, furto, distruzione del bene, senza che venga programmato un realizzo indiretto o per stralcio. Si verifica, quindi, un'*eliminazione involontaria* del bene.

Eliminazione volontaria - contabilmente, l'eliminazione di un bene per distruzione può dare luogo a due fattispecie:

- a) il bene risulta interamente ammortizzato: si elimina dalla contabilità il conto a esso intestato attraverso lo storno del relativo fondo ammortamento;

⁵ ASTOLFI, RASCIONI & RICCI, 2004, *Entriamo in azienda 2. Processi e rilevazioni della gestione caratteristica*. ed. TRAMONTANA, Milano.

- b) il bene non risulta interamente ammortizzato: in questo caso allo storno del fondo si accompagna la rilevazione di un componente ordinario negativo di reddito, cioè un'insussistenza passiva per la parte non ancora ammortizzata.

Eliminazione involontaria - quando l'eliminazione dei beni strumentali avviene per cause che non dipendono dalla volontà aziendale, devono essere rispettate le stesse regole di contabilizzazione previste nel caso di eliminazione volontaria.

Le conseguenze negative degli eventi dannosi (furto, incendio ecc.), facenti parte del rischio specifico dell'attività d'impresa, possono essere arginate attraverso:

- a) *attività di prevenzione*, che consistono ad esempio nell'acquisto di impianti di sicurezza, attrezzature antincendio ecc.;
- b) *forme di assicurazione interna*, consistenti negli accantonamenti prudenziali in appositi fondi, che vengono utilizzati al momento in cui dovesse verificarsi la temuta perdita. In questo caso l'impresa non è rimborsata da terzi per le perdite subite e, quindi, si tratta di una copertura impropria;
- c) *coperture assicurative*, che si ottengono attraverso il pagamento di premi ad una compagnia di assicurazione che, nel caso si verificasse l'evento temuto, consente il risarcimento totale o parziale dei danni subiti.

1.3 DISCIPLINA CIVILISTICA E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PER LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

In tema di immobilizzazioni materiali il quadro normativo civilistico di riferimento è rappresentato dagli *artt. 2424, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427 e 2435-bis c.c.*

Il codice civile non fornisce una nozione diretta delle immobilizzazioni materiali, ma nel testo dell'*art 2424-bis c.c., comma 1*, viene precisato che "Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni".

La destinazione dei fattori produttivi pluriennali può comunque cambiare nel tempo. Infatti, si possono avere due casi⁶:

1. il fattore produttivo, che inizialmente è stato iscritto tra le immobilizzazioni materiali, viene destinato alla vendita e, quindi, viene iscritto tra le rimanenze;

⁶ ANTONELLI, V. & D'ALESSIO, R., 2008, *Summa Bilancio 2008*. ed. Il Sole 24 ORE, Milano.

2. il fattore produttivo, che inizialmente è stato iscritto tra le rimanenze, viene destinato a permanere durevolmente in azienda e, quindi, viene iscritto tra le immobilizzazioni materiali.

A livello di principi contabili nazionali, la disciplina delle immobilizzazioni⁷ materiali è contenuta nell'*OIC 16 "Le immobilizzazioni materiali"*, documento ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 21 febbraio 1996 e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri il 6 marzo 1996, i quali sono organi dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Nel *paragrafo A.I.* viene fornita un'articolata nozione di immobilizzazioni materiali: esse sono definite beni di uso durevole, costituenti parte della struttura operativa delle imprese mercantili e industriali. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione utilizzati nella gestione caratteristica dell'azienda e non sono destinati né alla vendita né alla trasformazione diretta per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa. Non sono, dunque, immobilizzazioni materiali quei cespiti che costituiscono oggetto di compravendita da parte dell'impresa.

Il *paragrafo A.I.e)* precisa che, in conseguenza di una delibera del Consiglio di Amministrazione, i cespiti destinati alla vendita, il cui realizzo è previsto nel breve periodo, devono essere classificati separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un'apposita voce del circolante. Perciò, dalla data in cui è stata deliberata la mutata destinazione dei beni, gli ammortamenti non vanno più calcolati e la valutazione di tali beni è effettuata al minore tra il costo storico, diminuito del fondo ammortamento relativo, e il valore di presumibile realizzo. La plusvalenza o la minusvalenza che deriva dalla cessione va registrata tra i proventi e gli oneri straordinari.

La nota integrativa deve contenere i motivi del mutamento di destinazione dei cespiti e del trasferimento dalle voci relative alle immobilizzazioni materiali a quelle relative al circolante, il criterio di valutazione che è stato adottato e l'eventuale effetto del mutamento del criterio di valutazione sul risultato economico dell'esercizio.

Diversamente da quelli che sono destinati alla vendita, la realizzazione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali avviene indirettamente, cioè attraverso i ricavi di esercizio conseguibili grazie alla vendita sul mercato dei prodotti ottenuti durante la vita utile dei quei beni nell'impresa.

⁷ *I principi contabili nazionali e internazionali: la disciplina aggiornata per una corretta redazione dei bilanci* -- Documento N. 16 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili – ed. EXPERTA, Forlì etc., 2005.

Il *paragrafo D.I.f)* stabilisce che le immobilizzazioni materiali che sono destinate ad essere mantenute nell'organizzazione permanente dell'impresa vanno valutate al costo storico, comprensivo delle eventuali rivalutazioni e rettificato dal valore dei relativi fondi ammortamento finché ci sarà evidenza che tale valore netto contabile potrà essere recuperato tramite l'uso del bene. Quando, invece, si manifestano sintomi che possono creare difficoltà di recupero del valore netto contabile, è necessario accertare se si è verificata una perdita durevole di valore. In questo caso viene rilevata una svalutazione e le immobilizzazioni vanno esposte in bilancio al valore recuperabile tramite il loro uso.

Le immobilizzazioni materiali destinate all'alienazione vanno valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore netto di realizzo, cioè al minor valore che potrà essere realizzato dall'alienazione, al netto di tutti i costi di smantellamento, ecc. Tale trattamento contabile si applica anche a tutti i cespiti obsoleti ed in generale a quelli non più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo. (*par. D.I.g)*

Nel quadro normativo italiano non esistono principi contabili che riguardino in maniera dettagliata operazioni complesse che possono essere assimilate alle discontinued operations disciplinate dall'*IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate"*. In ambito nazionale esistono invece specifiche norme giuridiche dove vengono disciplinate le cessioni di singole attività per operazioni di normale gestione.

Per gli IAS/IFRS le immobilizzazioni materiali e immateriali sono classificate normalmente come attività non correnti salvo il caso in cui, come disciplinato dall'*IFRS 5*, tali attività soddisfino le caratteristiche per essere classificate come possedute per la vendita; in tal caso vengono riclassificate come attività "correnti" e su di esse cessa l'ammortamento.

Per le immobilizzazioni immateriali il *principio contabile nazionale n. 24* non disciplina in maniera esplicita il trattamento delle immobilizzazioni destinate alla vendita: si applica per analogia quanto previsto dal *principio contabile n. 16*.

CAPITOLO 2

L'INTRODUZIONE DELL'IFRS 5

2.1 EXCURSUS STORICO⁸ DELL'IFRS 5

- ✓ Agosto 1997: Bozza E58 “*Cessazione o liquidazione di un’attività*”;
- ✓ Giugno 1998: Principio contabile internazionale IAS 35 “*Attività destinate a cessare*”, in vigore dal 1° gennaio 1999;
- ✓ Settembre 2002: *Progetto di convergenza* aggiunto sull’agenda dello IASB;
- ✓ 24 luglio 2003: Bozza Exposure Draft 4 “*Dismissione di attività non correnti e presentazione di attività operative cessate*”;
- ✓ 31 marzo 2004: Principio contabile internazionale IFRS 5: “*Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*”, in vigore dal 1° gennaio 2005
- ✓ 29 dicembre 2004: Regolamento (CE) n. 2236/2004 con cui si dispongono la *sostituzione* dello IAS 35 con l’IFRS 5 e le *modifiche* degli IFRS 1 e 3 e degli IAS 1, 10, 14, 16, 17, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 41.
- ✓ 29 maggio 2008: emendamenti all’IFRS 5 previsti dagli “*Annual Improvements to IFRS 2008*”;
- ✓ 27 novembre 2008: pubblicazione IFRIC 17 “*Distribuzioni di attività ai soci non rappresentate da disponibilità liquide*”;
- ✓ 1° luglio 2009: entrata in vigore degli emendamenti 2008 all’ IFRS 5 e dell’IFRIC 17;

La cessazione o la vendita di un’attività principale, frutto di decisioni da parte del management aziendale, sono eventi importanti per un’impresa. Queste decisioni hanno effetti sui risultati dell’entità; l’impatto che questi eventi e il modo in cui esse sono esposte in bilancio sono di grande interesse per gli stakeholders dell’impresa. Sono,

⁸ FONTI: - *Summaries of IFRS 5*, da <<http://www.iasplus.com/standard/ifrs05.htm>> ;

- PRICEWATERHOUSECOOPERS. *Principi contabili internazionali e nazionali: interpretazioni e confronti*. ed. IPSOA. Milanofiori, Assago, 2007.

inoltre, decisioni oggetto della disciplina prevista dall'IFRS 5 "*Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*". Questo Principio può avere dei significativi effetti sui profitti e sulle perdite di un'azienda, sul valore recuperabile degli assets in questione e sulla presentazione dei risultati; gli impatti sul bilancio possono estendersi su precedenti o successivi periodi rispetto a quello in cui avviene la cessazione o la vendita dell'attività. I manager e i revisori dovrebbero perciò valutare l'impatto dell'IFRS 5 non appena sono consapevoli che l'impatto può essere rilevante.

L'IFRS 5 (approvato nel 2004) disciplina specificamente i beni strumentali (singolarmente o in gruppo) per i quali gli amministratori intendono cambiare la destinazione, classificandoli come attività non correnti possedute per la vendita a breve termine o per la definitiva dismissione, stabilendo regole che li qualificano più come elementi di magazzino che come immobilizzazioni e prevedendo una specifica evidenza in bilancio⁹.

Con riferimento ai beni strumentali destinati alla vendita, già il documento n.16 del CNDC – CNR (OIC) stabiliva che dovessero essere inclusi nel circolante in voce apposita ed essere valutati secondo il criterio generale di valutazione delle rimanenze di magazzino. Il documento IASB fornisce, invece, una disciplina più dettagliata.

L'ambito di applicazione non riguarda soltanto le singole attività non correnti che vengono destinate alla dismissione, ma anche gruppi di attività e passività che possono anche costituire una Cash Generating Unit. Inoltre, nel caso in cui un gruppo comprenda anche alcune attività o passività correnti, oppure attività o passività non correnti escluse dall'ambito dell'IFRS 5, le disposizioni di questo principio contabile si applicano automaticamente al gruppo nel suo insieme.

L'IFRS 5 "*Non current assets held for sale and discontinued operations*" è il primo principio contabile internazionale emanato nell'ambito del processo di convergenza tra gli International Financial Reporting Standard (IFRS) e i principi contabili statunitensi US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles), e risente inevitabilmente delle disposizioni contabili di matrice nord-americana, in particolar modo del principio SFAS 144 "*Accounting for the impairment or disposal of long-lived assets*"¹⁰.

⁹ QUAGLI A. *I recenti standard dello IASB: IFRS 5 e IFRS 6*.

¹⁰ POZZOLI, M. (2008). *IFRS 5: Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. Il Sole 24 ORE, 13: 69-70.

Infatti, oggi, l'esigenza di avere sempre più comparabilità tra i bilanci a livello internazionale, alla luce di un possibile mercato unico mondiale, rende indispensabile la collaborazione tra le due principali organizzazioni mondiali che si occupano di sistemi contabili, il FASB (Financial Accounting Standards Board) e lo IASB (International Accounting Standards Board). Questi organismi stanno continuamente operando per raggiungere l'obiettivo di un sistema di regole contabili comuni per tutte le imprese, indipendentemente dal mercato di quotazione. Gli approcci che essi adottano nella produzione dei principi contabili sono diversi: il FASB utilizza il *rule-based-approach*, che si caratterizza per la produzione di una vasta normativa di dettaglio, al fine di integrare l'informazione contenuta nello standard, diversamente dallo IASB che utilizza, invece, un approccio più flessibile che non prevede un'ampia normativa di dettaglio¹¹.

Il processo di convergenza tra lo IASB e il FASB dura da alcuni anni: infatti, ha inizio nel settembre 2002 con la pubblicazione da parte dei due organismi contabili del documento denominato "*Memorandum of Understanding*", nel quale è sancita la collaborazione per la produzione dei successivi standard contabili, rendendoli più compatibili. Il memorandum definisce le linee su cui il progetto si sviluppa, gli obiettivi da raggiungere e i tempi necessari al raggiungimento.

Nel 2005 il CESR (*Committee of European Securities Regulators*)¹² ha precisato che l'obiettivo cui tende tale processo di convergenza consiste nel raggiungere l'*equivalenza* dei sistemi IAS/IFRS e US GAAP. Il CESR ha poi chiarito che il concetto di equivalenza non coincide con quello di *identità*, bensì si riferisce alla circostanza che "gli investitori siano in grado di prendere una decisione economica analoga indipendentemente dal fatto che il bilancio sia stato redatto con gli IAS/IFRS o con gli US GAAP".

Nel vertice annuale UE – USA dell'aprile 2007, il Presidente degli USA, il Presidente del Consiglio Europeo e il Presidente della Commissione hanno firmato un accordo con il quale le parti si sono impegnate a "promuovere le condizioni per il riconoscimento dei GAAP statunitensi e degli IAS/IFRS senza riconciliazioni in entrambe le giurisdizioni entro il 2009 o possibilmente prima".

¹¹ ZARBO, T. (2007). *La "globalizzazione" dei sistemi contabili (IAS/IFRS e US GAAP)*. Amministrazione & Finanza, 1: 6-8.

¹² Esso è un organismo indipendente, istituito dalla Commissione dell'Unione Europea il 6 giugno 2001 e composto da esperti e professionisti operanti nel campo dei mercati borsistici europei.

Nel seguire il progetto di convergenza, in questi anni sono stati elaborati, da entrambi gli organismi, nuovi standard contabili: in ambito Europeo, ad esempio, è stato introdotto l'IFRS 5, con cui sono state apportate le modifiche necessarie a garantire una perfetta, o quasi, conformità contabile tra IAS/IFRS e SFAS (Statement of Financial Accounting Standards).

Ci sono ancora argomenti che rientrano tra quelli già in agenda da parte dello IASB e del FASB, cioè sono argomenti su cui stanno attualmente lavorando.

Mettendo a confronto gli standard contabili europei con quelli americani si nota una vasta produzione normativa che disciplina in modo chiaro e completo quasi tutte le problematiche contabili e finanziarie che un'azienda deve gestire, con la differenza che il FASB allega ai propri principi contabili una completa guida applicativa, certe volte più completa dello stesso principio che riduce al minimo le interpretazioni da parte dei redattori dei bilanci.

2.1.1 IL PROGETTO DI CONVERGENZA

Nel settembre 2002 lo IASB ha concordato di aggiungere un progetto di convergenza a breve termine alla propria "Agenda Corrente". L'obiettivo del progetto è stato quello di ridurre le differenze tra gli IFRS ed i principi contabili US GAAP, differenze che potevano essere risolte in tempi relativamente brevi e affrontate separatamente dai progetti principali. Si tratta di un progetto congiunto¹³ con l'US FASB.

Come previsto dal progetto, i due Board hanno concordato di riesaminare le rispettive deliberazioni su ognuno dei possibili argomenti di convergenza selezionati, considerando i principi adottati più di recente, al fine di adottare la soluzione migliore quale criterio di convergenza.

Nel procedimento di revisione degli argomenti presi in esame dal FASB, il Board ha esaminato le disposizioni contenute nello SFAS 144 "*Contabilizzazione della riduzione di valore o della dismissione di attività a lungo termine*" in quanto correlate alle attività possedute per la vendita e alle attività operative cessate. Il Board non ha esaminato, invece, le disposizioni dello SFAS 144 relative alla riduzione di valore delle attività possedute per essere utilizzate perché tale questione era stata affrontata nel

¹³ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-09: p. 18.

progetto di ricerca dello IASB sulle misurazioni condotto dal CASB (Canadian Accounting Standards Board).

Prima che avvenisse la pubblicazione dell'IFRS 5, le disposizioni contenute nello SFAS 144 sulle attività possedute per la vendita e attività operative cessate differivano dagli IFRS per i seguenti aspetti:

- (a) “se sono soddisfatti i criteri specificati, lo SFAS 144 stabilisce che le attività non correnti destinate alla dismissione siano classificate come possedute per la vendita. Tali attività sono valutate al minore tra il valore contabile e il *fair value* (valore equo), al netto dei costi di vendita e non sono ammortizzate”. Gli IFRS non prevedevano, invece, che le attività non correnti destinate alla dismissione dovessero essere classificate separatamente o valutate in modo diverso rispetto alle altre attività non correnti.
- (b) la definizione di attività operative cessate contenuta nello SFAS 144 è diversa dalla definizione di attività operative cessate presente nel vecchio IAS 35 “*Attività destinate a cessare*”, ed è altrettanto diversa anche la presentazione di tali operazioni richiesta dai due Principi.

Così il Board ha concluso che l'introduzione di una classificazione delle attività possedute per la vendita avrebbe migliorato in maniera evidente le informazioni a disposizione degli utilizzatori del bilancio relativamente alle attività da vendere.

Nel luglio 2003 il Board ha pubblicato le sue proposte, riguardo l'IFRS 5, nell'Exposure Draft 4 “*Dismissione di attività non correnti e presentazione di attività operative cessate*”.

2.1.2 L'AMBITO DI APPLICAZIONE¹⁴ DELL'IFRS 5

La disciplina prevista dall'IFRS 5 risponde all'esigenza di valutare e di iscrivere in bilancio attività non correnti, per le quali gli amministratori intendono cambiare la destinazione classificandole per la vendita a breve termine, o per la definitiva dismissione¹⁵.

¹⁴ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-09: p. 18-19.

¹⁵ POZZOLI, M. & ROSCINI VITALI, F., 2007, *Manuale Operativo IAS/IFRS*. ed. Il sole 24 Ore, Milano.

Infatti il Board aveva inizialmente proposto nell'ED 4 di applicare l'IFRS 5 a tutte le attività non correnti ad eccezione di :

- (a) avviamento,
- (b) strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione dell'IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*
- (c) attività finanziarie possedute in leasing, e
- (d) attività fiscali differite e attività derivanti da benefici per i dipendenti.

Nel riesaminare l'ambito di applicazione il Board aveva notato che l'uso del termine "non corrente" causava i seguenti problemi:

- (a) si intendeva che le attività acquisite con l'intento di essere rivendute rientrassero nell'ambito applicativo dell'ED 4 ma sarebbero potute essere ricomprese anche nella definizione di attività correnti, così da far pensare che dovevano essere escluse dal primo ambito. Lo stesso valeva per le attività che erano state classificate, in un primo momento, come non correnti ma che poi ci si aspettava di realizzare entro dodici mesi.
- (b) non era chiaro come l'ambito d'applicazione potesse essere valido per quelle attività presentate in base ad una classificazione fondata sul grado di liquidità.

Il Board aveva osservato che non si intendeva che le attività classificate come non correnti (in conformità con lo IAS 1 "*Presentazione del bilancio*") fossero classificate come attività correnti semplicemente sulla base del management aziendale di vendere, oppure perché l'attività erano arrivate agli ultimi 12 mesi di atteso utilizzo da parte dell'entità. Così il Board ha deciso di chiarire nell'IFRS 5 il concetto che le attività classificate come non correnti non sono riclassificate come attività correnti fino a quando non soddisfano i criteri per poter essere riclassificate come possedute per la vendita. Inoltre, le attività che un'entità considererebbe come non correnti e che sono acquisite esclusivamente al fine della loro vendita, non sono considerate correnti a meno che non soddisfino i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, in conformità all'IFRS 5.

Secondo una classificazione in base al grado di liquidità, il Board ha deciso che il termine "*non corrente*" sia da attribuire alle attività che comprendono importi che si ritiene saranno recuperati dopo oltre 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.

Il Board, inoltre, aveva posto l'attenzione sulle esclusioni dall'ambito di applicazione proposte nell'ED 4, osservando che le disposizioni per la classificazione

ed esposizione in bilancio previste dall'IFRS 5 erano applicabili a tutte le attività non correnti e aveva concluso che qualsiasi esclusione doveva riferirsi solamente alle disposizioni relative alla valutazione. In merito a queste ultime disposizioni il Board ha deciso che le attività non correnti devono essere escluse solo se sono già state iscritte al fair value (valore equo) in variazioni di fair value rilevate a conto economico, oppure se sono stati riscontrati dei problemi nel determinare il fair value al netto dei costi di vendita.

Il Board ha dunque concluso che devono essere escluse dalle disposizioni sulla valutazione del presente IFRS:

Attività già iscritte al fair value in variazioni di fair value rilevate a conto economico:

- (a) attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39 "*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*";
- (b) attività non correnti che sono state contabilizzate usando il modello del *fair value* nello IAS 40 "*Investimenti immobiliari*";
- (c) attività non correnti che sono state valutate al fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 "*Agricoltura*".

Attività per le quali si potrebbero verificare dei problemi nel determinare il loro fair value:

- (a) attività fiscali differite, disciplinate dallo IAS 12;
- (b) attività derivanti da benefici per i dipendenti, disciplinate dallo IAS 19;
- (c) attività derivanti da contratti assicurativi, disciplinati dall'IFRS 4.

Il Board ha riconosciuto come l'ambito d'applicazione del presente IFRS non corrisponde completamente con quello dello SFAS 144, ma ha osservato che lo SFAS 144 si riferisce alla riduzione di valore delle attività non correnti possedute per essere utilizzate come pure di quelle possedute per la vendita. Inoltre, ci sono altre disposizioni dell'US GAAP che influiscono sull'ambito d'applicazione dello SFAS 144. Perciò il Board ha concluso che non è possibile la convergenza con l'ambito d'applicazione dello SFAS 144.

Infine, secondo il *paragrafo 5* dell'IFRS 5 (aggiunto nel novembre 2008), le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione applicabili ad un'attività non corrente (o gruppo in dismissione), che è classificata come posseduta per

la vendita, si applicano anche ad un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci azionisti.

2.1.3 SOSTITUZIONE DELLO IAS 35 CON L'IFRS 5: PRINCIPALI DIFFERENZE

Con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 2236/2004 è stata disposta l'entrata in vigore dell'IFRS 5, in sostituzione¹⁶ del vecchio IAS 35 "*Attività destinate a cessare*", approvato dal Board dello IASC (l'attuale IASB) nell'aprile 1998 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 1999.

Lo IAS 35 si applicava a tutte le attività destinate a cessare di qualsiasi impresa focalizzando l'interesse sull'esposizione e sull'informativa da fornire in bilancio in relazione, appunto, alle "*discontinuing operations*", senza dettare specifiche regole in materia di contabilizzazione e valutazione. Le finalità dello IAS 35, infatti, consistevano nello stabilire un criterio per poter esporre distintamente le informazioni relative ad un'attività che l'impresa ha intenzione di cessare da quelle relative alle attività che, invece, sono destinate a permanere nell'azienda. Così gli stakeholders avevano la possibilità di effettuare migliori proiezioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Lo IAS 35 utilizza il termine "*attività destinata a cessare*" invece di "*attività cessata*" perché "attività cessata" comporta che la rilevazione di una cessazione sia necessaria solo alla fine o in prossimità della conclusione del processo stesso di cessazione dell'attività. L'IFRS 5 richiede, invece, che le informazioni relative a un'attività destinata a cessare siano già fornite prima che ciò si verifichi (cioè quando un programma dettagliato e formale di cessione è stato deciso e comunicato o quando l'impresa ha già contrattato la cessione).

Nello IAS 35 un'*attività destinata a cessare* è considerata una componente che l'impresa, in base ad un unico programma, ha intenzione di:

- dismettere nella sua totalità, vendendo ad esempio la componente in un'unica operazione, oppure attraverso lo scorporo o scissione a favore dei proprietari dell'impresa stessa;
- dismettere in maniera frazionata, liquidando le attività e estinguendo le passività della componente individualmente; oppure

¹⁶ IFRS 5, *paragrafo 45*.

- chiuderla per abbandono.

Inoltre l'attività destinata a cessare può consistere in una componente di un'impresa che rappresenti un'importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività, e che può essere individuata dal punto di vista operativo e del bilancio.

L'IFRS 5 definisce, invece, l'*attività operativa cessata (discontinued operations)* un componente di un'entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita, che rappresenta un'importante ramo autonomo di attività o un'area geografica di attività e che fa parte di un unico programma coordinato di dismissione; oppure può consistere in una società controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita.

Un'importante differenza dell'IFRS 5 rispetto allo IAS 35 riguarda la tempistica per la classificazione di un'operazione come *cessata*. In base allo IAS 35 un'operazione è classificata come destinata a cessare nel momento in cui l'entità stipuli un accordo vincolante di vendita o il consiglio di amministrazione approvi e annunci un programma dettagliato e formale di cessione, a seconda di quale dei due eventi si verificasse per primo. L'IFRS 5 classifica un'attività come cessata nella data in cui tale attività soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita o nel momento in cui l'entità dismette l'attività.

Infine, con l'IFRS 5 sono state introdotte delle disposizioni¹⁷ che specificano che i risultati delle attività operative cessate devono essere riportati separatamente nel prospetto di Conto Economico complessivo, e disposizioni che vietano la classificazione retroattiva di un'attività come cessata, quando i criteri per tale classificazione non sono soddisfatti se non successivamente alla data di chiusura dell'esercizio.

2.1.4 MODIFICHE APPORTATE AD ALTRI IAS-IFRS

La pubblicazione dell'IFRS 5 nel 2004 ha apportato alcune modifiche (disposte dal regolamento (CE) n. 2236/2004) ai testi di altri IAS-IFRS da applicare a partire dai bilanci degli esercizi che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2005.

I principi contabili modificati dall'IFRS 5 sono i seguenti¹⁸ (si riportano le principali modifiche):

¹⁷ Tratto da: *Aspetti principali dell'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-09: p. 4-5.

¹⁸ Tratto da: *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, (2004) - IFRS 5, APPENDICE C .

- **IAS 1 “Presentazione di bilancio”**

- è stato inserito il *paragrafo 68A* che prevede:

“ *Il prospetto di stato patrimoniale deve includere anche delle voci rappresentative dei seguenti valori:*

- (a) *il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS, e*
- (b) *le passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all’IFRS 5.”*

- è stato modificato il *paragrafo 81* come segue:

“ *Come minimo, il prospetto di conto economico deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all’esercizio:*

...

- (e) *un singolo importo comprendente il totale (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate e (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata;”*

- è stato modificato il *paragrafo 87(e)* come segue:

“*Le circostanze che potrebbero dare origine all’indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:*

...

- (e) *attività operative cessate;”*

- **IAS 10 “Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio”**

- è stato modificato il *paragrafo 22(b) e (c)* come segue:

“*Quelli che seguono sono esempi di fatti successivi la data di bilancio e che generalmente richiederebbero un’informativa:”*

...

- (b) *comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;*
- (c) *importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5, altre dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;”*

- **IAS 14 “Informativa di settore”**

- è stato modificato il *paragrafo 52* come segue:

“ *Un’entità deve indicare il risultato del settore per ciascun settore oggetto di informativa presentando il risultato delle attività operative in esercizio (continuing operations) separatamente dal risultato delle attività operative cessate.”*

- è stato inserito il *paragrafo 52A* che prevede:

“ Un’entità deve rideterminare i risultati di settore per gli esercizi precedenti presentati in bilancio, in modo tale che le informazioni richieste dal paragrafo 52 relative alle attività operative cessate si riferiscano a tutte le attività che erano state classificate come cessate alla data di riferimento dell’ultimo esercizio presentato in bilancio.”

- è stato modificato il *paragrafo 67* come segue:

“ Un’entità deve presentare una riconciliazione tra l’informativa fornita per i settori presentati e l’informativa complessiva del bilancio consolidato o separato. Nel presentare la riconciliazione, l’entità deve riconciliare i ricavi di settore con i ricavi dell’entità (compresa l’indicazione dei ricavi da clienti esterni non inclusi nell’informativa di settore); i risultati economici di settore relativi ad attività operative in esercizio devono essere riconciliati in termini comparabili con il risultato operativo dell’entità per le attività operative in esercizio nonché con il risultato economico dell’entità per le attività operative in esercizio; i risultati economici di settore da attività operative cessate devono essere riconciliati con il risultato economico dell’entità derivante da attività operative cessate; le attività del settore devono essere riconciliate con l’attività dell’impresa; e le passività del settore devono essere riconciliate con le passività dell’impresa.”

• **IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”**

- è stato modificato il *paragrafo 3* come segue:

“ Il presente principio non si applica a:

(a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5”;

- è stato modificato il *paragrafo 55* come segue:

“ ... L’ammortamento di un bene cessa alla più recente tra la data in cui l’attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, e la data in cui l’attività viene eliminata contabilmente. Pertanto, l’ammortamento non cessa nel momento in cui l’attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall’uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata. Tuttavia, ...”

- è stato modificato il *paragrafo 73(e)(ii)* come segue:

“ Il bilancio deve indicare, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:

...

(e) una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:

...

(ii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni;

- **IAS 17 “Leasing”**

- è stato inserito il *paragrafo 41A* che prevede:

“ Un’attività posseduta tramite leasing finanziario, classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, deve essere contabilizzata in conformità con tale IFRS.”

- **IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”**

- è stato modificato il *paragrafo 37* come segue:

“Quando viene redatto il bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate non classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, devono essere contabilizzate:

(a) al costo, o

(b) in conformità allo IAS 39.

Lo stesso criterio va applicato per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5, devono essere contabilizzate in conformità a quell’IFRS.”

- è stato modificato il *paragrafo 39* come segue:

“Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante.”

- sono stati eliminati i *paragrafi 16-18* e il *paragrafo 40(a) e (b)*.

- **IAS 28 “Partecipazioni in società collegate”**

- è stato modificato il *paragrafo 13* come segue:

“ Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:

(a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;”

- è stato modificato il *paragrafo 14* come segue:

“ Le partecipazioni descritte nel paragrafo 13(a) devono essere contabilizzate in conformità all’IFRS 5.”

- **IAS 31 “Partecipazioni in joint venture”**

- è stato modificato il *paragrafo 2(a)* come segue:

“ *Un partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto è esentato dalle disposizioni di cui al paragrafo 30(consolidamento proporzionale) e 38(metodo del patrimonio netto) se soddisfa le seguenti previsioni:*

(a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;”

- è stato modificato il *paragrafo 42* come segue:

“ *Le partecipazioni in entità a controllo congiunto classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5 devono essere contabilizzate in conformità con tale IFRS.”*

- **IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”**

- è stato modificato il *paragrafo 1* come segue:

“ *Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle perdite per riduzione di valore di tutte le attività, eccetto che per:*

...

(h) attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all’ IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.”

- è stata modificata nel *paragrafo 6* la definizione di *unità generatrice di flussi finanziari* come segue:

“ *Un’unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.”*

- **IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali”**

- è stato modificato il *paragrafo 9* come segue:

“ *Il presente Principio si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività operative cessate). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate può richiedere informazioni aggiuntive.”*

- **IAS 38 “Attività immateriali”**

- è stato modificato il *paragrafo 3* come segue:

“... *Per esempio il presente principio non si applica a:*

...

(h) le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.”

- è stato modificato il *paragrafo 97* come segue:

“ ... L'ammortamento cessa alla più recente tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente...”

- è stato modificato il *paragrafo 117* come segue:

“ L'ammortamento di un'attività immateriale con una vita utile finita non cessa se l'attività immateriale non è più utilizzata, a meno che l'attività non sia stata completamente ammortizzata o classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5.”

- è stato modificato il *paragrafo 118 (e)(ii)* come segue:

“ Un'entità, nel distinguere tra attività immateriali generate internamente e altre attività immateriali, deve evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:

...

(e) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:

...

(ii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;”

- **IAS 40 “Investimenti immobiliari”**

- è stato modificato il *paragrafo 9(a)* come segue:

“ I seguenti sono esempi di elementi che non sono investimenti immobiliari e che, perciò, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:

(a) un immobile destinato alla vendita, nel corso del normale svolgimento dell'attività imprenditoriale o nel processo di costruzione o sviluppo finalizzato ad una successiva vendita (vedere IAS 2 Le rimanenze); per esempio un immobile acquisito esclusivamente in prospettiva di una sua successiva dismissione nel futuro prossimo o perché esso sia sviluppato e successivamente venduto.”

- è stato modificato il *paragrafo 56* come segue:

“ Dopo la rilevazione iniziale, un’entità che opta per la contabilizzazione al costo deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari in conformità alle disposizioni dello IAS 16 relativi a quel criterio salvo quelli che soddisfano i criteri per la classificazione come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate. Gli investimenti immobiliari che soddisfano i criteri per essere classificati come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) devono essere valutati in conformità all’IFRS 5.”

- è stato modificato il paragrafo 76(c) come segue:

“ Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l’entità che applica il modello del fair value di cui ai paragrafi compresi tra 33 e 55 deve esporre una riconciliazione tra il valore contabile dell’investimento immobiliare tra l’inizio e la fine dell’esercizio che presenti le seguenti indicazioni:

...

(c) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni;”

- è stato modificato il paragrafo 79(d)(iii) come segue:

“ Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l’entità che applica la contabilizzazione del costo di cui al paragrafo 56 deve indicare:

(d) una riconciliazione del valore contabile dell’investimento immobiliare all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri quanto segue:

(iii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni;”

- **IAS 41 “Agricoltura”**

- è stato modificato il paragrafo 30 come segue:

“ Vi è la presunzione che il fair value di una attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di una attività biologica i cui prezzi o valori determinati dal mercato non sono disponibili e le cui stime alternative del fair value sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l’attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l’entità deve valutare l’attività al suo fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita. Una volta che un’attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5, si presume che il fair value possa essere valutato attendibilmente.”

- **IFRS 1 “Prima adozione degli IFRS”**

- è stato inserito il *paragrafo 34A* che è riportato anche tra le disposizioni transitorie dell'IFRS 5 (*paragrafo 43*) e prevede:

“ L’IFRS 5 stabilisce che lo stesso deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che soddisfano i criteri per essere classificate come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore di tale IFRS. L’IFRS 5 consente a un’entità di applicare le disposizioni di tale IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che si qualificano come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore di tale IFRS, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare tale IFRS siano state ottenute al momento in cui detti criteri erano stati originariamente soddisfatti.”

- è stato inserito il *paragrafo 34B* che prevede:

“ Un’entità con data di transizione agli IFRS antecedente il 1 gennaio 2005 deve applicare le disposizioni transitorie dell’IFRS 5. Un’entità con data di transizione agli IFRS al 1 gennaio 2005 o successiva deve applicare l’IFRS 5 retroattivamente.”

- **IFRS 3 “Aggregati Aziendali”**

- è stato modificato il *paragrafo 36* come segue:

“ L’acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un’aggregazione aziendale rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi fair value a tale data, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, che devono essere rilevate al fair value al netto dei costi di vendita. Qualsiasi differenza...”

- è stato modificato il *paragrafo 75(b)* e *(d)* come segue:

“ In applicazione del principio di cui al paragrafo 74, l’entità deve indicare una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento all’inizio e alla fine dell’esercizio, riportando separatamente:

(b) l’andamento dell’avviamento rilevato nel corso dell’esercizio a eccezione dell’avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all’atto dell’acquisizione, soddisfa i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5;

...

(d) l’avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 e l’avviamento eliminato contabilmente nel corso dell’esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;

A seguito della pubblicazione dell'IFRS 5, negli IFRS (inclusi i Principi e le relative Interpretazioni) applicabili al 31 Marzo 2004, tutti i riferimenti alle “*attività destinate a cessare*” sono stati modificati in “*attività operative cessate*” (come conseguenza della sostituzione dello IAS 35 con l'IFRS 5).

2.1.5 ANNUAL IMPROVEMENTS TO IFRS 2008

Grazie a “*Miglioramenti agli IFRS*”, documento pubblicato dallo IASB nel maggio 2008 sono stati aggiunti¹⁹ i paragrafi 8A e 36A all'IFRS 5. Il *paragrafo 8A* prevede che un'entità che intraprende un programma di vendita che comporti la perdita del controllo di una controllata, deve classificare tutte le attività e le passività di detta controllata come possedute per la vendita se sono soddisfatti i relativi criteri (esposti nei paragrafi 6-8), prescindendo dal fatto che, dopo la vendita, essa conservi una partecipazione di minoranza nella ex-controllata. Il *paragrafo 36A* prevede che in caso di perdita di una controllata, e che questa sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l'entità deve fornire le informazioni necessarie richieste, come previsto nei *paragrafi 33-36*.

L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 per essere coerente con la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” (modificato nel gennaio 2008) ai fini della valutazione. Nonostante sia consentita un'applicazione anticipata, l'entità non deve applicare le modifiche prima del 1° luglio 2009, a meno che non applichi anche lo IAS 27; comunque, tale fatto deve essere indicato.

Lo IAS 27 ha aggiunto il *paragrafo 33(d)* all'IFRS 5 (nella sezione delle *attività operative cessate*) che prevede che l'entità deve indicare l'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative in esercizio e dalle attività operative cessate attribuibili ai soci della controllante, informazioni che possono essere incluse nelle note o nel prospetto del conto economico complessivo.

L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica lo IAS 27 a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata retroattivamente a partire da tale esercizio precedente.

¹⁹ IFRS 5, *Paragrafo 44C*.

2.1.6 INTERPRETAZIONE IFRIC 17: INTRODUZIONE²⁰

L'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) è la Commissione tecnica dello IASB che si occupa dello studio e dell'interpretazione delle norme contabili emanate dal Board. Le interpretazioni, una volta approvate e pubblicate, assumono lo stesso valore degli IFRS: ciò comporta che gli amministratori delle società che presentano il bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali devono includere anche il corpus delle interpretazioni IFRIC nell'insieme degli standard da seguire.

Il 27 novembre 2008 la Commissione ha pubblicato l'IFRIC 17 "*Distribuzioni di attività ai soci non rappresentate da disponibilità liquide*", che stabilisce le regole di contabilizzazione e valutazione dei dividendi in natura deliberati a favore degli azionisti. Fino a questa data, infatti, non esistevano delle regole specifiche che disciplinassero tale fattispecie, e questo ha causato la permanenza di pratiche diverse tra le entità che adottano i Principi Contabili Internazionali in Italia e in altri Paesi, a scapito della comparabilità dei dati di bilancio. Una delle principali differenze si riferiva alla valutazione del debito verso i soci per i dividendi in natura, che in alcuni casi veniva effettuata considerando il valore netto contabile dei beni da distribuire; in altri casi, invece, era fondata sul loro fair value al momento della loro effettiva distribuzione.

Le questioni che i membri dell'IFRIC hanno voluto risolvere con la pubblicazione del documento IFRIC 17 riguardano il momento in cui deve essere contabilizzata la passività nei confronti dei soci per i dividendi deliberati, le modalità di valutazione dei beni prescelti per la distribuzione dei dividendi in natura e le regole per la contabilizzazione delle eventuali differenze che dovessero sorgere al momento della distribuzione tra il valore netto contabile dei beni distribuiti e il valore loro attribuito nel calcolo della passività per dividendi.

2.1.6.1 CONTABILIZZAZIONE DELLA PASSIVITÀ VERSO I SOCI

In base a quanto stabilito dal *paragrafo 10* dell'IFRIC 17, il momento in cui deve essere contabilizzata la passività²¹ verso i soci per i dividendi da distribuire deve coincidere con quello in cui essi sono adeguatamente approvati e, perciò, vengono meno

²⁰ MEZZABOTTA, C. (2009). *IFRIC 17: dividendi in natura*. Pratica Contabile, 1: p. 11.

²¹ MEZZABOTTA, C. (2009). *IFRIC 17: dividendi in natura*. Pratica Contabile, 1: p. 11.

i controlli e le discrezionalità dell'entità per quanto riguarda la loro distribuzione. Tale momento corrisponde a quello in cui la proposta di dividendo effettuata dagli amministratori è approvata in via definitiva dall'assemblea dei soci nei Paesi come l'Italia, in cui è necessaria tale approvazione affinché la proposta diventi efficace ed irrevocabile da parte dell'entità. Negli altri Paesi, invece, il momento potrebbe coincidere con quello in cui avviene la decisione degli amministratori. È essenziale, secondo l'IFRIC 17, che la passività sia contabilizzata quando la decisione da distribuire non è più revocabile dall'entità.

2.1.6.2 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DIVIDENDO IN NATURA

L'IFRIC 17 stabilisce che la determinazione del valore del dividendo in natura²² deve avvenire considerando il fair value dei beni scelti per la distribuzione, al momento in cui diventa obbligatoria la contabilizzazione della relativa passività verso i soci. Si esclude perciò la contabilizzazione al valore netto contabile dei beni da distribuire.

Se viene concessa ai propri soci la scelta di ricevere i dividendi in contanti o in natura, l'entità dovrà valorizzare i dividendi considerando sia il fair value dei beni che potranno essere scelti per la distribuzione, sia il fair value dell'alternativa di natura finanziaria concessa ai soci, nonché la probabilità associata a ciascuna scelta da parte dei soci.

Se i debiti verso i soci per dividendi in natura da distribuire sono ancora in essere alla chiusura dell'esercizio annuale o di periodi intermedi per i quali è richiesta la predisposizione del bilancio, gli amministratori dovranno considerare le eventuali variazioni intervenute nel fair value dei beni destinati alla distribuzione rispetto al valore attribuito alla passività. La rilevazione di tali variazioni dovrà modificare il valore della passività, in aumento o in diminuzione, con contropartita nelle riserve di patrimonio netto distribuibili.

La Commissione ha inoltre deciso di non includere nel documento IFRIC 17 alcun riferimento a specifici principi IFRS per la determinazione del fair value dei beni destinati alla distribuzione, in quanto la scelta dipenderà dalla natura di tali beni, anche se in alcuni casi è necessario fare riferimento agli IAS 37 "Accantonamenti, passività e

²² MEZZABOTTA, C. (2009). *IFRIC 17: dividendi in natura*. Pratica Contabile, 1: p.12.

attività potenziali” e IAS 39 “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”. Invece, nel caso di distribuzione di dividendi in natura consistenti in intere aziende o rami d’azienda funzionanti, la determinazione del valore del complesso dei beni da distribuire potrebbe generare un risultato diverso dalla somma dei fair value dei singoli beni, in quanto potrebbe essere opportuno includere un plusvalore relativo all’avviamento: in questi casi si dovrà, perciò, fare riferimento alle regole dell’IFRS 3, “*Aggregati Aziendali*”.

Inoltre non sono state proposte eccezioni alla regola della valutazione dei dividendi in natura in base al fair value dei beni corrispondenti, in quanto la Commissione si è basata sulla presunzione che la decisione stessa di distribuire dividendi in natura presupponga la possibilità di determinare in modo sufficientemente affidabile il “valore equo” dei beni prescelti per la distribuzione. In caso contrario, infatti, l’entità non potrebbe garantire equità di trattamento tra i suoi soci.

2.1.6.3 DIFFERENZE TRA VALORE CONTABILE E FAIR VALUE DEI BENI DISTRIBUITI

Al momento in cui i beni destinati alla distribuzione sotto forma di dividendi in natura sono effettivamente distribuiti, cioè escono dal patrimonio dell’entità (*derecognition*), quest’ultima deve rilevare a Conto Economico eventuali differenze esistenti tra il valore contabile dei beni stessi e quello della passività verso i soci²³. L’IFRIC 17 esclude la possibilità di contabilizzare tali differenze a patrimonio netto, al contrario di quanto invece richiesto per le differenze di fair value riscontrate nel valore della passività per dividendi alla fine di ogni esercizio, nel caso in cui questa esista ancora nel patrimonio dell’entità e non sia stata ancora estinta alla chiusura del bilancio.

È importante notare che, in genere, al momento della distribuzione dei dividendi in natura e della contestuale uscita dei corrispondenti beni dal patrimonio dell’entità, il valore contabile di questi dovrebbe essere inferiore a quello della passività relativa ai dividendi. Infatti, si deve considerare che, se da un lato la passività per dividendi, in virtù di quanto stabilito dall’IFRIC 17, deve essere pari al fair value dei beni da distribuire (adeguato alla fine di ogni esercizio, se necessario), dall’altro lato il valore contabile degli stessi beni destinati alla distribuzione non potrà superare, in base alla

²³ MEZZABOTTA, C. (2009). *IFRIC 17: dividendi in natura*. Pratica Contabile, 1: p. 13.

disciplina prevista dall'IFRS 5, il minore tra il costo storico (al netto degli ammortamenti e di eventuali svalutazioni da impairment test determinate in base allo IAS 36 "Riduzione durevole di valore delle attività") e il loro fair value al netto dei costi stimati per la vendita. Infatti, al momento in cui viene registrata la passività per dividendi in natura, i beni scelti per la distribuzione, se costituiti da attività immobilizzate, dovranno essere classificati tra le "attività non correnti destinate alla dismissione" e valutati perciò al minore tra il valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita (in questo caso consistono nei costi di distribuzione), in base all'IFRS 5. Così il Board ha provveduto insieme con l'approvazione dell'IFRIC 17, a modificare il testo dell'IFRS 5, includendo esplicitamente la fattispecie delle attività non correnti destinate alla dismissione e costituite da beni destinati ad essere distribuiti ai soci come dividendi in natura.

2.1.6.4 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IFRIC 17

L'IFRIC 17 specifica nei *paragrafi* 3-8 l'ambito di applicazione delle nuove norme. In particolare, esse sono applicabili alle seguenti tipologie di distribuzioni:

- a) distribuzioni di beni non monetari come ad esempio i terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, aziende o rami d'azienda, partecipazioni azionarie in un'altra entità o gruppi di attività destinate alla dismissione così come disciplinati dall'IFRS 5;
- b) distribuzioni che danno diritto ai soci di scegliere tra ricevere beni di natura non monetaria o un'alternativa di natura finanziaria, inclusi i contanti.

L'IFRIC 17 si applica soltanto alle suddette distribuzioni che si hanno nei casi in cui i soci appartenenti a una stessa classe di strumenti di capitale siano trattati tutti in maniera uguale. L'interpretazione, però, non si applica alla distribuzione di un bene che è già controllato in ultima istanza dallo stesso soggetto o da un insieme di soggetti prima della distribuzione, cioè quando si tratta di distribuzioni infragruppo o tra soggetti "sotto comune controllo". Tale esclusione vale per il bilancio consolidato, separato e individuale del soggetto che effettua la distribuzione. L'IFRIC 17 non si applica ai bilanci delle entità che ricevono il dividendo in natura, ma solo a quelli dell'entità che effettua la distribuzione.

2.1.6.5 RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO E INFORMATIVA DA FORNIRE NELLE NOTE²⁴

I *paragrafi 13 e 17* dell'IFRIC 17 stabiliscono che la differenza tra il valore netto contabile del bene distribuito e il fair value della passività per dividendi al momento della distribuzione debba essere presentata nel conto economico in una voce separata.

Inoltre, se la passività per dividendi è ancora presente alla chiusura dell'esercizio, le note a bilancio devono indicare:

- a) il valore contabile della passività per dividendi all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- b) l'incremento o il decremento nel valore contabile della passività contabilizzato nell'esercizio, riconducibile alla variazione del fair value dei beni da distribuire.

Nel caso in cui dopo la fine dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del bilancio, l'entità dichiara un dividendo da distribuire in natura, essa dovrà indicare nelle note al bilancio dell'esercizio appena chiuso:

- a) la natura del bene destinato alla distribuzione;
- b) il valore contabile dello stesso bene alla chiusura dell'esercizio;
- c) il fair value stimato del medesimo bene alla chiusura dell'esercizio, se diverso dal valore contabile, aggiungendo informazioni sulla metodologia utilizzata per la stima di tale fair value (con riferimento a quanto stabilito dall'IFRS 7 "Strumenti finanziari: informazioni integrative" nei *paragrafi 27(a) e 27(b)*).

2.1.6.6 MODIFICHE APPORTATE²⁵ ALL'IFRS 5

A seguito della pubblicazione dell'IFRIC 17 "*Distributions of Non-cash Assets to Owners*", sono stati aggiunti all'IFRS 5 i *paragrafi 5A* (vedi "*L'ambito di applicazione dell'IFRS 5*"), *12A* e *15A*, ed è stato modificato il *paragrafo 8*. Il *paragrafo 12A* stabilisce che: "*un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) è classificata come posseduta per la distribuzione ai soci quando l'entità si è impegnata a distribuire l'attività (o il gruppo in dismissione) ai soci. Affinché ciò si verifichi, le attività devono essere disponibili per la distribuzione immediata nella loro condizione attuale e la distribuzione deve essere altamente probabile. Affinché la distribuzione sia altamente*

²⁴ MEZZABOTTA, C. (2009). *IFRIC 17: dividendi in natura*. Pratica Contabile, 1: p. 14.

²⁵ IFRS 5, *Paragrafo 44C*.

probabile, devono essere state avviate azioni per completare la distribuzione e ci si attende che tali azioni siano completate entro un anno dalla data della classificazione. Le azioni richieste per completare la distribuzione dovrebbero indicare che è improbabile che saranno apportate variazioni significative alla distribuzione o che la distribuzione sarà annullata. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall'ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la distribuzione sia altamente probabile”.

Il *paragrafo 15A* stabilisce, invece, che un'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificate come *possedute per la distribuzione ai soci* al minore tra il suo valore contabile e il fair value al netto dei costi di distribuzione.

È stato modificato, infine, il *paragrafo 8* come segue:

“ ... La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall'ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la vendita sia altamente probabile.”

2.1.6.7 ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME

L'IFRIC 17 deve essere applicato a partire dall'esercizio che si apre il 1° luglio 2009 o da data successiva (gennaio 2010 per le entità che hanno l'esercizio con l'anno solare). È tuttavia permessa l'applicazione anticipata, purché ne sia fatta esplicita menzione nelle note al bilancio e siano nello stesso tempo applicati gli IAS 27 “*Bilancio consolidato e separato*”, IFRS 3 “*Aggregati aziendali*” (nelle loro versioni aggiornate del 2008) e l'IFRS 5, modificato dall'interpretazione IFRIC 17.

CAPITOLO 3

IFRS 5: DISCIPLINA GENERALE

3.1 LE FINALITÀ

L'International Financial Reporting Standard 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate” disciplina la classificazione, la valutazione e la presentazione in bilancio delle *attività non correnti possedute per la vendita* e delle *attività operative cessate*, e le relative informazioni integrative da fornire nelle note al bilancio²⁶. Si tratta di aspetti molto frequenti nei casi di ristrutturazioni o riorganizzazioni di aziende.

Le attività non correnti a cui fa riferimento l'IFRS 5 sono una categoria residuale in quanto non rientrano nella definizione di *attività correnti*, che è contenuta nell'Appendice A del presente Principio.

L'Appendice A, infatti, prevede:

“ un'entità deve classificare un'attività come corrente quando:

- (a) *si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;*
- (b) *la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;*
- (c) *si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o*
- (d) *l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.”*

3.2 CLASSIFICAZIONE COME “HELD FOR SALE”

L'IFRS 5 definisce specifici requisiti per la classificazione delle attività non correnti e dei gruppi in dismissione come posseduti per la vendita. Questo tipo di classificazione non è un politica contabile²⁷ che i managers possono scegliere in maniera discrezionale, ma è obbligatoria quando accadono certe condizioni, cioè se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita

²⁶ POZZOLI, M. & ROSCINI VITALI, F., 2007, *Manuale operativo IAS/IFRS*. ed. Il Sole 24 Ore, Milano.

²⁷ GRANT THORNTON. *Challenges in applying IFRS 5*, 2008.

dell'attività anziché con il suo uso continuativo (*paragrafo 6*). Affinché si verifichi questa condizione l'attività deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale, condizionata solo dagli usi e consuetudini per la vendita di tale attività, e la vendita deve essere altamente probabile (*paragrafo 7*). Di seguito è riportato un esempio.

Un'entità è impegnata in un piano per la cessione di un certo immobile, ha iniziato le operazioni per individuare un compratore, ma intende cedere lo stesso immobile continuando ad utilizzarlo finché il nuovo stabile non sarà terminato. Il criterio descritto al *paragrafo 7* non viene, perciò, soddisfatto, anche qualora si ottenesse un impegno irrevocabile di acquisto. In questo caso l'immobile è da considerarsi disponibile per la vendita soltanto quando l'entità cessa di utilizzarlo poiché sarà immediatamente disponibile per la vendita nelle sue attuali condizioni. Solo in quel momento l'immobile è iscritto in una voce separata dello Stato Patrimoniale e valutato separatamente secondo la disciplina prevista dall'IFRS 5.

FONTE: *Guida Applicativa IFRS 5*, 2009.

Nel *paragrafo 8* sono previste 5 condizioni da rispettare perché la vendita sia *altamente probabile*:

- 1) impegno in un programma di dismissione dell'attività (o gruppo in dismissione) da parte di un appropriato livello di management, cioè da parte delle persone aventi autorità e responsabilità nel pianificare, dirigere e controllare le attività di un'entità. L'entità dovrebbe inoltre considerare l'eventuale approvazione degli azionisti per procedere con un piano di vendita²⁸. Infatti, in alcune circostanze l'approvazione degli azionisti è obbligatoria perché richiesta da leggi o regolamenti, mentre in altre potrebbe essere superficiale;
- 2) avvio di un programma attivo per individuare un acquirente e per completare il piano di vendita. L'entità deve perciò attivamente scambiare le attività rendendo conoscibile la sua intenzione di vendita a terze parti che possono essere interessate all'acquisto dell'attività. In pratica, l'impegno di un agente di vendita

²⁸ GRANT THORNTON. *Challenges in applying IFRS 5*, 2008.

ad attrarre l'interesse dei potenziali acquirenti o l'utilizzo dei mass media posso essere considerati un'impegno dell'entità ai fini dello scambio dell'attività²⁹;

- 3) scambio dell'attività ad un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value corrente. Non è necessario che il prezzo richiesto sia pubblicato ai potenziali acquirenti. Può comunque accadere che un prezzo richiesto che eccede il fair value sia pubblicato basandosi sull'aspettativa che il prezzo attuale sarà ridotto fino al fair value con la negoziazione. Se la differenza di prezzo è giustificabile perchè derivante dalle condizioni attuali del mercato, non viene preclusa la classificazione come "*held for sale*";
- 4) alla data della classificazione come "*posseduta per la vendita*" il piano di vendita dovrebbe essere completato entro un anno. Il *paragrafo 9* stabilisce che l'eccezione alla scadenza di un anno è consentita in circostanze fuori del controllo dell'entità e se vi sono sufficienti evidenze che l'entità resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione dell'attività. Ciò avviene quando si verificano le condizioni contenute nell'*appendice B*³⁰ dell'IFRS 5:

- “(a) *alla data in cui un'entità si impegna ad attuare un programma di vendita di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), essa ritiene ragionevolmente che terze parti (non un acquirente) imporranno delle condizioni al trasferimento della attività (o del gruppo in dismissione) tali da estendere il periodo necessario per completare la vendita, e:*
- (i) *le azioni necessarie per rispondere a tali condizioni non possono essere avviate fino a quando non sarà ottenuto un impegno irrevocabile di acquisto, e*
 - (ii) *un impegno irrevocabile di acquisto è altamente probabile entro un anno.*
- (b) *un'entità ottiene un impegno irrevocabile di acquisto e, in conseguenza dello stesso, un acquirente o terze parti impongono inaspettatamente condizioni al trasferimento di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), precedentemente classificata come posseduta per la vendita, tali da estendere il periodo richiesto per completare la vendita, e:*
- (i) *siano state intraprese delle azioni tempestive per soddisfare tali condizioni, e*
 - (ii) *si attende una risoluzione favorevole dei fattori di ritardo.*
- (c) *nel corso del periodo iniziale di un anno, si verificano condizioni precedentemente considerate improbabili e, di conseguenza, un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) precedentemente classificata come posseduta per la vendita sia venduta entro tale periodo, e:*

²⁹ DELOITTE & TOUCHE. *A guide to IFRS 5*, 2008.

³⁰ IFRS 5, *APPENDICE B*.

- (i) nel corso del periodo iniziale di un anno l'entità ha intrapreso le azioni necessarie a rispondere al cambiamento delle condizioni,
- (ii) l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è attivamente scambiata sul mercato a un prezzo ragionevole, considerato il cambiamento delle condizioni, e
- (iii) sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.”

Un'entità che appartiene al settore dell'energia elettrica si è impegnata in un piano di vendita di un gruppo in dismissione che rappresenta una quota significativa delle proprie attività regolamentate dalle autorità di competenti. La vendita richiede l'approvazione degli organi di vigilanza, che potrebbero prolungare oltre l'anno il periodo richiesto per completare la vendita. Perciò non è possibile avviare iniziative per ottenere tale approvazione fino a quando non viene individuato un acquirente e non si sia ottenuto un impegno irrevocabile di acquisto. Ma se un impegno irrevocabile di acquisto è altamente probabile entro un anno le condizioni di cui al paragrafo B1(a) dell'Appendice B sarebbero soddisfatte.

FONTE: *Guida Applicativa IFRS 5*, 2009.

Altri fattori da considerare nella valutazione della probabilità della vendita entro un anno riguardano il numero dei potenziali acquirenti, la natura e il valore dell'attività in questione, le condizioni del mercato e le esperienze acquisite nella vendita di attività simili³¹.

- 5) sviluppo della vendita come previsto nel programma. Se ci sono indicatori che mostrano la necessità di effettuare cambiamenti al piano di vendita o che sarà probabile il ritiro dello stesso, la vendita non dovrebbe essere considerata altamente probabile e, dunque, le attività non dovrebbero essere classificate come “*possedute per la vendita*”. Gli indicatori che devono essere considerati includono il calo delle vendite nel settore, le crescite dei tassi di interesse (che influiscono sui costi di finanziamento dei potenziali acquirenti) e i cambiamenti nella strategia di business dell'entità.

³¹ GRANT THORNTON. *Challenges in applying IFRS 5*, 2008.

Per essere classificata come posseduta per la vendita, è necessario che la cessione di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione) sia altamente probabile, e che ci si aspetti che entro un anno il trasferimento dell'attività (o del gruppo in dismissione) venga completato. Questo requisito non sarebbe soddisfatto se, ad esempio, una società di leasing commerciale possiede delle attrezzature per la vendita o per il leasing da poco tempo non più concesse in locazione e per le quali non è stato ancora deciso il tipo di destinazione futura, cioè la vendita o il leasing.

FONTE: *Guida Applicativa IFRS 5*. (2009).

Come previsto dal *paragrafo 12*, se vengono soddisfatti i criteri contenuti nei *paragrafi 7 e 8* dopo la data di chiusura del bilancio, nel redigere quel bilancio l'entità non deve classificare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) come “*posseduta per la vendita*”. Tuttavia se le condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del relativo bilancio, l'entità deve fornire specifiche informazioni in conformità al *paragrafo 41 a, b e d* nelle note al bilancio. Queste informazioni riguardano:

- “(a) una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione);
- (b) una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi;
- (d) se applicabile, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) in conformità all' *IFRS 8 Settori operativi*.”

Il *paragrafo 11* stabilisce che se un'entità acquisisce un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) esclusivamente al fine della sua successiva vendita, deve essere classificata come posseduta per la vendita alla data dell'acquisizione solo se è soddisfatta la condizione di completamento della vendita entro un anno (tenendo conto delle eccezioni previste nel *paragrafo 9*) e se è altamente probabile che i criteri di cui ai *paragrafi 7 e 8*, non soddisfatti in quel momento, vengano soddisfatti entro un breve lasso di tempo dall'acquisizione (solitamente 3 mesi).

Il *paragrafo 13* stabilisce che un'impresa non deve classificare come “*attività non correnti possedute per la vendita*” le attività che sono destinate all'abbandono o alla chiusura, perché il loro valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso continuativo. Tuttavia, se le attività da abbandonare rappresentano una linea di

business separata dal resto dell'impresa o un'area geografica di attività facenti parte di un unico programma di dismissione, oppure una società controllata acquistata solo per fini speculativi, l'impresa deve presentare in bilancio i risultati e i cash flows del gruppo di componenti in dismissione come *attività operative cessate* (in conformità ai *paragrafi 33 e 34*) alla data in cui esso cessa di essere utilizzato. Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da abbandonare includono le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da utilizzare fino al termine della propria vita utile e le attività non correnti (o gruppi in dismissione) destinate a essere chiuse piuttosto che vendute.

Come previsto dal *paragrafo 14*, però, non deve essere contabilizzata come abbandonata un'attività non corrente temporaneamente inutilizzata, e continua ad essere ammortizzata³² fino a quando viene definitivamente eliminata dallo Stato Patrimoniale, oppure se soddisfa i criteri per essere classificata come "*held for sale*", come previsto dagli IAS 16 "*Immobili, impianti e macchinari*" e 38 "*Attività immateriali*".

Un'entità cessa di utilizzare un impianto produttivo a causa di una riduzione nella domanda dei propri prodotti da parte dei consumatori ma, tuttavia, l'impianto è conservato in condizioni tali da poter essere riutilizzato non appena dovesse verificarsi una ripresa della domanda. In questo caso l'impianto non è da considerare abbandonato.

FONTE: *Guida Applicativa IFRS 5*.

3.3 VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) POSSEDUTE PER LA VENDITA

Il *paragrafo 15* dell'IFRS 5 stabilisce che se un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) è classificata nella voce "*posseduta per la vendita*", tale attività deve essere valutata al minore tra il suo valore contabile e il fair value (cioè il valore equo), al netto dei costi di vendita.

Il *valore contabile* è l'ammontare al quale un'attività è rilevata dopo aver dedotto l'ammortamento e le connesse riduzioni durevoli di valore accumulati (IAS 36 "*Riduzione durevole di valore delle attività*" - *paragrafo 6*).

³² PRICEWATERHOUSECOOPERS., 2007, *Principi contabili internazionali e nazionali: interpretazioni e confronti*. ed. IPSOA, Milanofiori, Assago.

L'Appendice A dell'IFRS 5 contiene la definizione di *fair value*: esso è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Ancora, i *costi di vendita* sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività (o gruppo in dismissione), esclusi gli oneri finanziari e fiscali.

L'ammortamento di un'attività non corrente classificata come "*held for sale*" o che fa parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita viene cessato. Gli oneri finanziari e le altre spese attribuibili alle passività di un gruppo in dismissione classificato come "*held for sale*", invece, continuano ad essere rilevate dall'impresa. (paragrafo 25)

Secondo il *paragrafo 16* del presente Principio, se un'attività (o gruppo in dismissione) neo-acquisita soddisfa i criteri per essere classificata come "*posseduta per la vendita*", allora tale attività sarà valutata al momento della *rilevazione iniziale*, al minore tra il valore contabile (nel caso in cui non fosse stata classificata come posseduta per la vendita- ad esempio il costo) e il *fair value* al netto dei costi di vendita. Perciò, se un'attività è acquisita come parte di un'aggregazione aziendale, deve essere valutata al *fair value* al netto dei costi di vendita.

Se è previsto che la vendita si concluderà tra più di un anno, l'entità deve valutare i costi di vendita al loro valore attuale. Inoltre qualsiasi incremento nel valore attuale dei costi di vendita derivante dal trascorrere del tempo deve essere rilevato nel conto economico come onere finanziario.(paragrafo 17)

In genere l'attualizzazione dei costi di vendita non è necessaria perché la classificazione come "*held for sale*" richiede che la cessione sia completata entro il periodo di un anno. L'attualizzazione può, perciò, avvenire soltanto in situazioni in cui è consentito che le vendite si concludano oltre l'anno.

In pratica, il *fair value* al netto dei costi di vendita è determinato in conformità con lo IAS 36 "*Riduzione durevole di valore delle attività*": in questo Principio il *fair value al netto dei costi di vendita* è definito come prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti rettificato dei costi marginali che sarebbero direttamente attribuibili alla dismissione del bene.

Prima di effettuare la classificazione iniziale dell'attività come posseduta per la vendita e le relative valutazioni secondo l'IFRS 5, tutti i valori contabili delle voci da riclassificare devono essere opportunamente rideterminati secondo i principi contabili applicabili, al fine di consentire una comparazione, corretta da un punto di vista

temporale, con il fair value delle poste di bilancio da valutare³³. La stessa osservazione è valida anche per le attività e le passività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 5, ma che fanno parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita; dato che la loro sorte segue quella dell'intero gruppo in dismissione, i loro valori contabili devono essere rideterminato gli IFRS applicabili, e ciò deve essere effettuato prima di procedere alla rideterminazione del fair value al netto dei costi di vendita del gruppo (*paragrafo 19*).

3.4 RILEVAZIONE DELLE PERDITE PER RIDUZIONE DI VALORE E DEI RIPRISTINI

Dopo aver rilevato le attività non correnti possedute per la vendita al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita, ogni successivo riallineamento di valore è rilevato come impairment³⁴. Infatti, un'entità deve rilevare³⁵:

- come previsto nel *paragrafo 20*, una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell'attività al fair value al netto dei costi di vendita, nella misura in cui essa non sia stata già rilevata in conformità al *paragrafo 19*;
- come previsto nel *paragrafo 21*, una plusvalenza (ripristino di valore) per ogni incremento successivo del fair value di un'attività al netto dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata in conformità al presente IFRS o in conformità allo IAS 36 "*Riduzione durevole di valore delle attività*".
- come previsto nel *paragrafo 22*, una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value di un gruppo in dismissione, al netto dei costi di vendita nella misura in cui non sia stata rilevata in conformità al *paragrafo 19* ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata, in conformità al presente IFRS o, precedentemente, in conformità allo IAS 36.

³³ ZANDA, G., 2007, *Il bilancio delle società*, ed. G. Giappichelli, Torino.

³⁴ PRICEWATERHOUSECOOPERS., 2007, *Principi contabili internazionali e nazionali: interpretazioni e confronti*. ed. IPSOA, Milanofiori, Assago.

³⁵ POZZOLI, M. & ROSCINI VITALI, F., 2007, *Manuale Operativo IAS/IFRS*. ed. Il sole 24 Ore, Milano.

La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione ridurrà (o incrementerà) il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS.

Una plusvalenza o minusvalenza non già rilevata alla data di vendita di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), deve essere rilevata entro la data di eliminazione contabile.

3.5 MODIFICHE AD UN PROGRAMMA DI VENDITA

Nel *paragrafo 26* il presente IFRS prevede che se un'entità ha classificato un'attività (o un gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita ma, poi, non vengono più soddisfatti i criteri per la suddetta classificazione, allora l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) come "posseduta per la vendita".

Il *paragrafo 27* precisa che, nel momento in cui un'attività non corrente cessa di essere considerata come "*posseduta per la vendita*" (o che cessa di far parte di un gruppo in dismissione classificato come "*posseduto per la vendita*", l'entità deve valutare l'attività al minor valore tra:

- il più recente valore contabile registrato prima che l'entità classificasse come "*posseduta per la vendita*", valore che deve essere rettificato in relazione agli ammortamenti, alle svalutazioni e ai ripristini di valore che si sarebbero dovuti effettuare se il cespite non fosse mai stato assoggettato all'IFRS 5;
- il suo valore recuperabile alla data in cui il cespite non è più contabilizzato secondo l'IFRS 5, cioè nella data in cui è stata presa la decisione di non effettuare più la vendita dell'attività.

Nell'*Appendice A* del presente Principio è contenuta la definizione di **valore recuperabile**: esso è il maggiore tra il prezzo netto di vendita dell'attività (fair value al netto dei costi di vendita) e il suo **valore d'uso**. Quest'ultimo è il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla dismissione alla fine della sua vita utile³⁶, compresi i costi di smantellamento e di ripristino del sito, se l'attività è di tipo materiale (disposizioni dello IAS 36).

³⁶ IFRS 5, APPENDICE A.

Se l'attività fa parte di una Cash Generating Unit il valore recuperabile è rappresentato dal valore contabile che sarebbe stato rilevato dopo l'allocazione delle perdite per riduzione di valore derivanti da quella unità generatrice di flussi finanziari in conformità con lo IAS 36.

Nel caso in cui un'attività non corrente cessa di essere classificata come "*posseduta per la vendita*", l'entità deve rilevare qualsiasi rettifica del valore contabile nel risultato economico relativo alle attività operative in esercizio (*continuing operations*) nel periodo in cui le condizioni per essere classificata come "posseduta per la vendita" non sono più soddisfatte (*paragrafo 28*). Se si tratta di immobili, impianti e macchinari o di un'attività immateriale che era stata rivalutata in conformità con lo IAS 16 "*Immobili, impianti e macchinari*" o con lo 38 "*Attività immateriali*" prima di essere classificata come "*posseduta per la vendita*", allora la rettifica deve essere considerata come un incremento o decremento per ripristino di valore.

Il *paragrafo 29* disciplina, invece, il caso in cui un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come "*posseduto per la vendita*". È previsto, di conseguenza, che le rimanenti attività o passività del gruppo in dismissione continuino ad essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei *paragrafi 7-9*. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come "*possedute per la vendita*", devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita a quella data.

Infine, nella sezione della disciplina riguardante le *informazioni integrative aggiuntive*, più precisamente nel *paragrafo 42*, è previsto che se sono soddisfatti i *paragrafi 26* o il *paragrafo 29*, un'entità deve indicare, nello stesso esercizio in cui decide di modificare il programma di vendita dell'attività non corrente, una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a tale decisione e il suo effetto sul risultato dell'esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio.

3.6 ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

L'IFRS 5 viene applicato ad un'ampia gamma di situazioni. Il *paragrafo 30* introduce la disciplina sull'esposizione in bilancio e sulle informazioni integrative al fine di consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti che le dismissioni di

attività non correnti (o gruppi in dismissione) e le attività operative cessate che hanno su di esso³⁷. Infatti:

- se un'entità classifica le attività come “*possedute per la vendita*”, la disciplina principale della loro presentazione nel bilancio dell'entità e delle relative informazioni integrative sono presentate nei *paragrafi 38-42*.
- se un'entità identifica delle *attività operative cessate*, le regole riguardanti la loro esposizione in bilancio e le relative informazioni integrative sono contenute nei *paragrafi 33-36*.

Alcune informazioni integrative dipendono anche dal fatto che l'entità presenti o meno sia attività operative cessate sia attività possedute per la vendita, e da come esse sono legate reciprocamente.

Tutte le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla rideterminazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come “posseduta per la vendita” che non risponde alla definizione di attività operativa cessata devono essere incluse nel risultato delle attività operative in esercizio (continuing operations), come richiesto nel *paragrafo 37*.

Le attività operative cessate o abbandonate, invece, non devono essere iscritte in quella voce dello Stato Patrimoniale perché il loro valore non sarà recuperato attraverso una vendita, ma attraverso l'uso. Riguardo ad esse l'IFRS 5 chiede di fornire separatamente i risultati e i flussi finanziari del gruppo in dismissione come attività operative cessate, alla data in cui esso cessa di essere utilizzato³⁸. Di seguito viene riportato un esempio:

Nel settembre dell'anno x1 un'entità decide di abbandonare l'attività relativa al settore dei prodotti per la casa che costituisce una linea di business separata dal resto dell'impresa. Tutti i lavori e le produzioni termineranno durante l'esercizio che chiuderà il 31 dicembre x2.

Quindi, nel bilancio dell'esercizio x1 i risultati e i flussi finanziari derivanti dal settore “prodotti per la casa” sono esposti come elementi derivanti dalla normale attività dell'impresa.

Nel bilancio dell'esercizio x2 i risultati e i flussi finanziari derivanti dal settore “prodotti per la casa” sono trattati contabilmente come attività operative cessate e nelle note al bilancio si forniscono le informazioni richieste nei *paragrafi 33 e 34* del presente IFRS.

FONTE: Guida Applicativa IFRS 5

³⁷ GRANT THORNTON. *Challenges in applying IFRS 5*, 2008.

³⁸ PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007, *Principi contabili internazionali e nazionali: interpretazioni e confronti*. ed. IPSOA, Milanofiori, Assago.

La disciplina per un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita prevede nel *paragrafo 38* che: *“Un'entità deve presentare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita separatamente dalle altre attività del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Le passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere presentate separatamente dalle altre passività del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tali attività e passività non devono essere compensate ed esposte in bilancio come un importo netto. Le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 39”*. L'eccezione riguarda il gruppo in dismissione costituito da una controllata acquisita, che all'acquisizione già soddisfa i criteri per essere classificata come “posseduta per la vendita”; in questo caso non è richiesta l'indicazione delle principali classi di attività e passività. *Un'entità deve, inoltre, esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente rilevato nel prospetto di conto economico complessivo relativo ad un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come “posseduta per la vendita”*.

Nel periodo in cui l'entità ha venduto o classificato l'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) come “*posseduta per la vendita*”, è inoltre necessario presentare le seguenti informazioni, come previsto nel *paragrafo.41*:

- “(a) una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione);*
- (b) una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi;*
- (c) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità ai paragrafi 20-22 e, se non esposta distintamente nel prospetto di conto economico complessivo, la voce del prospetto di conto economico complessivo che include tale plusvalenza o minusvalenza;*
- (d) se applicabile, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l'attività non corrente (o gruppo in dismissione) in conformità allo IFRS 8 “Settori operativi”*.

3.7 PRESENTAZIONE DI ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

Il *paragrafo 32* dell'IFRS 5 dispone che:

“ Un’attività operativa cessata è un componente di un’entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita, e

- (a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività,*
- (b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un’area geografica di attività, o*
- (c) è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.*

Il **componente**, di cui al *paragrafo 32*, viene definito nel *paragrafo 31*:

“ Un componente di un’entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché un componente di un’entità è mantenuto operativo, sarà una unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari.”

L’IFRS 5 e lo IAS 1 specificano entrambi i requisiti minimi per la presentazione di attività operative cessate. Infatti, secondo il *paragrafo 33 (a)* dell’IFRS 5, un entità deve indicare:

- (a) un unico importo da esporre nel prospetto di conto economico complessivo rappresentato dal totale:*
 - (i) degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali, e*
 - (ii) dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata.*

Il *paragrafo 33 (a)* si riferisce soltanto alle attività possedute per la vendita o gruppi in dismissione che costituiscono attività operative cessate. Plusvalenze e minusvalenze, comunque, possono risultare dalla rivalutazione o dalla dismissione di attività possedute per la vendita che non si riferiscono ad attività operative cessate. Se una plusvalenza o minusvalenza si riferisce ad attività operative in esercizio non deve essere rilevata nell’ambito delle attività operative cessate.

L'unico importo di cui al punto (a) si riferisce al **risultato netto derivante dalle attività operative cessate**, che deve essere analizzato nei suoi componenti, come previsto nel *paragrafo 33(b)*. Infatti esso è composto principalmente da tre componenti, come illustrato nel prospetto³⁹ seguente:

Risultati (ricavi, costi, utili e perdite) derivanti da attività operative cessate, al lordo degli effetti fiscali
+/- imposte relative al risultato ordinario derivante dalle attività operative cessate
+/- plusvalenza o minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita delle attività possedute per la vendita o dei gruppi in dismissione che costituiscono le attività operative cessate
+/- imposte relative a plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla rivalutazione delle attività possedute per la vendita
+/- plusvalenze e minusvalenze risultanti dalla dismissione delle attività possedute per la vendita o del gruppo di dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata
+/- imposte relative alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla dismissione di attività possedute per la vendita
= RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

Il risultato netto derivante dalle attività operative cessate include anche gli effetti di qualsiasi imposta differita che si riferisce all'attività operativa cessata.

L'analisi di questo risultato può essere presentata nelle note o nel prospetto del conto economico complessivo; in quest'ultimo caso, l'analisi deve comparire in una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate, distintamente dalle attività operative in esercizio.

L'IFRS 5 non specifica l'esatto livello di dettaglio che deve essere garantito nell'analisi del risultato netto derivante dalle attività operative cessate. Il presente IFRS non si riferisce a situazioni che coinvolgono più di un'attività operativa cessata. Comunque, sembra che l'IFRS 5 richieda la presentazione di un singolo importo in maniera aggregata per i risultati di tutte le attività operative cessate⁴⁰.

³⁹ GRANT THORNTON. *Challenges in applying IFRS 5*, 2008.

⁴⁰ DELOITTE & TOUCHE. *A guide to IFRS 5*, 2008.

Secondo le interpretazioni di diversi organismi e società di revisione nazionali e internazionali l'analisi richiesta dal *paragrafo 33 (b)* dovrebbe preferibilmente dividere il singolo importo per ciascuna significativa attività operativa cessata. Quindi, se un'attività cessata (sia essa ramo o area geografica aziendale, o parte di esse, o rappresentata da società controllate acquistate per essere vendute), è stata ceduta/dismessa durante l'esercizio, deve essere rappresentata in bilancio come segue⁴¹:

- i suoi risultati reddituali sono inseriti nel conto economico in modo distinto e separato e vanno a costituire le cosiddette discontinued operations;
- i valori patrimoniali non verranno indicati nello Stato Patrimoniale.

Se, invece, l'attività cessata è classificata a fine esercizio come posseduta per la vendita, ma non è ancora stata ceduta, e presenta le caratteristiche per essere definita come tale, deve essere così rappresentata in bilancio:

- i risultati reddituali dell'attività sono presentati in maniera separata nel Conto Economico, nella categoria delle discontinued operations;
- i valori patrimoniali risultano in attivo e passivo dello Stato Patrimoniale, nella categoria delle discontinued operations.

Secondo il *paragrafo 33 (c)* l'entità deve, infine, indicare i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, di investimento e di finanziamento dell'attività operativa cessata. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel bilancio. Tali informazioni, invece, non sono richieste nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione hanno i requisiti per essere classificate come possedute per la vendita.

Per l'IFRS 5, i dati comparativi non devono essere presentati perché le disposizioni per le attività possedute per la vendita devono essere applicate in via prospettica⁴². Se, tuttavia, nel bilancio del periodo precedente fossero già state presentate le attività come possedute per la vendita, i dati dovrebbero essere coerenti e presentati con le opportune rettifiche emerse nell'esercizio. In questo caso le rettifiche apportate nell'esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente,

⁴¹ ZANDA, G., 2007, *Il bilancio delle società*, ed. G. Giappichelli, Torino.

⁴² BAUER, R., 2007, *Gli IAS/IFRS in bilancio: come e quando applicare i principi contabili internazionali, sintesi e confronto con i principi nazionali, esempi pratici*, ed. IPSOA, Milano Fiori, Assago.

devono essere classificate separatamente. La natura e gli importi di tali aggiustamenti devono essere presentati nelle note.

Questi casi possono verificarsi in circostanze che riguardano, come stabilito nel *paragrafo 35*:

- (a) *la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell'operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l'acquirente.*
- (b) *la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione, come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore.*
- (c) *l'estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l'estinzione sia direttamente connessa all'operazione di dismissione.*

3.8 PARTECIPAZIONI DESTINATE ALLA ALIENAZIONE

L'IFRS 5 stabilisce le regole contabili che disciplinano il caso di attività possedute con lo scopo di alienarle, cederle, abbandonarle o dismetterle. Nel caso di una partecipazione, sia relativa ad una entità controllata, una collegata oppure una joint venture, si deve distinguere la sua esposizione in bilancio consolidato da quella nel bilancio separato della capogruppo⁴³.

Nel bilancio consolidato le partecipazioni non sono escluse dal regime di consolidamento, ma sono iscritte in voci separate nello Stato Patrimoniale denominate "*destinate alla dismissione*".

Per quanto riguarda le *partecipazioni in controllate*, quando diventano disponibili alla vendita o alla dismissione devono essere presentate nello *Stato Patrimoniale Consolidato* in linee separate evidenziando il totale delle attività e delle passività della controllata, valutate al minor valore tra il costo e il fair value al netto dei costi di dismissione. Le attività e le passività della controllata devono essere rivalutate ad ogni data di presentazione del bilancio (o dei bilanci intermedi).

Le partecipazioni in controllate destinate all'alienazione sono esposte nello Stato Patrimoniale della capogruppo come voce distinta nell'attivo patrimoniale, nella linea "attività non correnti destinate alla alienazione" e valutate al minor valore tra costo e

⁴³ PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007, *Principi contabili internazionali e nazionali: interpretazioni e confronti*. ed. IPSOA, Milanofiori, Assago.

fair value al netto dei costi di dismissione, secondo quanto stabilito dall'IFRS 5. In questo caso, quindi, non è necessario valutare le attività e le passività della controllata, ma il confronto deve essere effettuato tra il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il suo presumibile valore di realizzazione.

Per quanto riguarda le *partecipazioni in collegate*, l'IFRS 5 e lo IAS 28 "*Partecipazioni in società collegate*" stabiliscono che se è soddisfatta la definizione di attività destinata alla dismissione, contenuta nello IFRS 5, la partecipazione non è valutata nel bilancio consolidato applicando il metodo del patrimonio netto, ma secondo quanto stabilisce l'IFRS 5, e quindi al minor tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione. Nel bilancio della holding, in maniera analoga, le partecipazioni in collegate destinate alla alienazione sono iscritte come voce distinta nell'attivo patrimoniale, tra le *attività non correnti destinate all'alienazione* e valutate al minor valore tra il costo e il fair value al netto dei costi di dismissione, come stabilisce lo stesso IFRS 5.

Se, però, un investimento in una entità collegata precedentemente classificato come *destinato alla alienazione* non soddisfa la definizione prevista nell'IFRS 5 (perché il piano è stato sospeso, oppure perché è stata sospesa la decisione di vendita o quant'altro) deve essere contabilizzato utilizzando il metodo del patrimonio netto, nel bilancio consolidato, dalla data in cui era stato precedentemente classificato nella voce distinta. Di conseguenza i bilanci precedenti (cioè da quando l'entità collegata era stata classificata come "*held for sale*") devono essere adeguatamente rettificati.

Riguardo alle *joint-venture*, analogamente, lo IAS 31 "*Partecipazioni in joint venture*" e l'IFRS 5 stabiliscono che l'investimento destinato all'alienazione deve essere classificato in bilancio in una voce separata e valutato al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di dismissione. Se, però, un investimento in una joint venture precedentemente classificato come "*destinato all'alienazione*" non soddisfa più la definizione prevista dall'IFRS 5, deve essere valutato utilizzando il metodo del consolidamento proporzionale, nel bilancio consolidato, dalla data in cui era stato precedentemente classificato nella voce distinta. Perciò i bilanci precedenti, cioè da quando la joint venture era stata classificata come *held for sale*, devono essere adeguatamente rettificati⁴⁴.

⁴⁴ PRICEWATERHOUSECOOPERS. *Principi contabili internazionali e nazionali: interpretazioni e confronti*. ed. IPSOA, Milanofiori, Assago, 2007.

Nel *bilancio separato della holding*, analogamente, le partecipazioni in joint-venture destinate alla alienazione sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale, nella voce distinta “*attività non correnti destinate all’alienazione*”, e valutate al minore tra costo e fair value al netto dei prevedibili costi di dismissione, come stabilito dallo stesso IFRS 5.

Se le partecipazioni (in società controllate, collegate e in joint venture) rispecchiano la definizione di strumento finanziario, sia disponibile per la vendita (*available for sale*) che posseduto per la negoziazione (*held for trading*), si applica lo IAS 39 “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”. Secondo il codice civile le partecipazioni di controllo, collegamento e joint venture sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie se destinate a essere possedute durevolmente, altrimenti tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e valutate al minore tra costo e valore presumibile di realizzo⁴⁵ (dal mercato). Nel caso in cui l’organo di amministrazione deliberi la messa in vendita di una partecipazione iscritta tra l’attivo immobilizzato, questa deve essere trasferita in quel momento all’attivo circolante e valutata al minore tra costo e presunto valore di realizzo. Il **valore presumibile di realizzo** è il valore soggettivo che l’impresa si aspetta di realizzare dalla vendita; rappresenta, quindi, un criterio di valutazione meno oggettivo rispetto al fair value, di cui fanno riferimento gli IAS/IFRS. Per quanto concerne le informazioni da fornire secondo i principi nazionali in nota integrativa sia per le immobilizzazioni finanziarie, sia per quelle materiali e immateriali, è richiesto che vengano indicate le ragioni della mutata destinazione, il criterio di valutazione utilizzato, e l’eventuale mutamento del criterio di valutazione sul conto economico. Per gli IAS/IFRS le informazioni richieste, invece, risultano più dettagliate.

⁴⁵ POZZOLI, M. & ROSCINI VITALI, F., 2007, *Manuale Operativo IAS/IFRS*. ed. Il sole 24 Ore, Milano.

3.9 ESEMPI DI NOTE AL BILANCIO

BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO TELECOM ITALIA 2008

NOTE AL BILANCIO

Nota 16 - Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute

Nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 la voce “Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute” è relativa alle partecipazioni nelle società Luna Rossa Challenge 2007, Luna Rossa Trademark e Mia Economia il cui valore complessivo è pari a 9 milioni di euro. Le sopracitate società sono state riclassificate a seguito della firma di accordi per la cessione nei primi mesi del 2009.

Relativamente a Luna Rossa Challenge 2007 e Luna Rossa Trademark nel mese di settembre 2008 è stato firmato l’impegno per la cessione delle quote detenute da Telecom Italia (49%) entro il 15 marzo 2009; il prezzo di cessione è di 13 milioni di euro e genererà una plusvalenza lorda di 4 milioni di euro.

L’operazione di cessione del gruppo Liberty Surf (operante nelle attività BroadBand in Francia), che era stata classificata fra le *Discontinued Operations* nei primi mesi del 2008, è stata perfezionata in data 26 agosto 2008.

Di seguito l’evoluzione negli anni 2007 e 2008:

(milioni di euro)	31.12.2006	Cessioni	31.12.2007	Riclas-sifiche	Cessioni	31.12.2008
Brasil Telecom Participações	22	-22	-			-
Solpart Participações	213	-213	-			-
Liberty Surf			-	249	-249	-
Luna Rossa Challenge 2007			-	9		9
Luna Rossa Trademark				(x)		(x)
Mia Economia				(x)		(x)
Totale	235	-235	-	258	-249	9

Cessioni dell'esercizio 2008

Gruppo Liberty Surf

Il 26 agosto 2008 si è perfezionata la cessione a Iliad S.A. dell'intera partecipazione detenuta da Telecom Italia in Liberty Surf Group S.A.S., l'Internet Service Provider che opera in Francia prevalentemente con il marchio Alice di Telecom Italia.

In funzione dei meccanismi contrattuali di aggiustamento prezzo post-closing in data 14 novembre 2008 è stato sottoscritto un Settlement Agreement in base al quale Telecom Italia ha corrisposto ad Iliad l'importo complessivo di 10 milioni di euro, per l'aggiustamento del prezzo post-closing sulla posizione finanziaria netta e il numero dei clienti al closing.

Gli impatti della cessione sui dati consolidati nel consuntivo 2008, determinati sulla base dell'Enterprise Value di cessione, pari ad 800 milioni di euro decurtato di 10 milioni di euro relativi all'aggiustamento prezzo post-closing, e di un Indebitamento Finanziario Netto della società stimato al momento della cessione in circa 300 milioni di euro, sono:

- una riduzione dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Telecom Italia pari a 744 milioni di euro, comprensivi del deconsolidamento del debito finanziario netto della controllata ceduta;
- un impatto positivo sul conto economico consolidato pari a 160 milioni di euro, al netto degli oneri accessori.

Si segnala infine che contestualmente alla cessione, in data 26 agosto 2008, è stato sottoscritto un contratto per la fornitura da parte di Telecom Italia S.p.A. di servizi tecnici al gruppo Liberty Surf, con cui Telecom Italia si è impegnata a fornire i servizi IT e di rete e il supporto tecnico per la migrazione della base clienti. Il corrispettivo annuo che spetterà a Telecom Italia è pari a 15 milioni di euro ed il contratto avrà una durata di dodici mesi, estendibile fino a diciotto mesi.

Cessioni dell'esercizio 2007

Brasil Telecom Participações

In data 29 novembre 2007 si è perfezionata la cessione da parte di Telecom Italia International a JP Morgan S.A. delle azioni privilegiate di Brasil Telecom Participações S.A. Il valore di cessione è stato di 48 milioni di euro con una conseguente riduzione dell'indebitamento finanziario netto e un impatto positivo sull'utile netto di Gruppo di 22 milioni di euro, al netto delle imposte sulla plusvalenza (5 milioni di euro).

Solpart Participações

In data 5 dicembre 2007 Brasilco S.r.l., società detenuta in trust da Credit Suisse a beneficio esclusivo di Telecom Italia International, ha ceduto la propria partecipazione in Solpart Participações S.A. ("Solpart"), pari al 38% del capitale sociale, a Techold Participações S.A. ("Techold") consocio di Brasilco in Solpart, per un corrispettivo pari a 515 milioni di USD.

Il perfezionamento dell'operazione e il contestuale incasso hanno comportato una riduzione dell'indebitamento finanziario netto per il Gruppo Telecom Italia pari a 360 milioni di euro e un impatto positivo sull'utile netto del Gruppo per 188 milioni di euro, al netto degli oneri accessori e delle imposte, considerando anche gli effetti positivi della copertura da rischio cambio e il rigiro a conto economico della "riserva di conversione".

Nell'ambito del conto economico le componenti relative alle "Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute" possono essere rappresentate come segue:

(milioni di euro)			
	Effetti economici da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute:	2008	2009
	Ricavi	310	394
	Altri proventi	1	11
	Costi operativi	-355	(456)
	Ammortamenti, plusvalenze/minusvalenze da realizzo e svalutazioni di attività non correnti	-116	-140
	EBIT	-160	-191
	Saldo oneri/proventi finanziari	-28	-32
	Risultato prima delle imposte derivante da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	-188	-223
	Imposte sul reddito	-	1
(A)	Risultato dopo le imposte da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	-188	-222
	Effetti economici sulle entità cedenti:		
	Plusvalenza netta connessa alla cessione di Liberty Surf	160	-
	Proventizzazione fondi	-	40
	Accantonamenti relativi ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	-1	-5
	Imposte sul reddito	-	1
(B)		159	36
(A+B)	Utile (perdita) netto da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	-29	-186

Gli effetti economici si riferiscono alle seguenti società cedute:

(milioni di euro)	2007
- Tim Hellas	39
- Gruppo Buffetti	(2)
- Digitel Venezuela	(1)
- Gruppo Liberty Surf	(222)
Totale	(186)

Nell'ambito del rendiconto finanziario il flusso monetario netto del gruppo Liberty Surf è così dettagliato:

(milioni di euro)	31.12.2007
Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	
Flusso monetario da attività operative	(82)
Flusso monetario da attività di investimento	153
Flusso monetario da attività di finanziamento	1
Totale	72

BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO ENEL 2008

NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO

Ai fini della rappresentazione contabile delle pattuizioni contenute nell'accordo del 26 marzo 2007 tra Enel e Acciona e a seguito del raggiungimento del controllo congiunto di Endesa, nello Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2007 erano classificati come "Attività destinate alla vendita" e "Passività destinate alla vendita" le attività e le passività oggetto del trasferimento a E.On e riferibili alle energie rinnovabili detenute da Endesa e destinate a essere trasferite ad Acciona.

A seguito del perfezionamento della cessione a E.On, nello Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2008 tali voci includono le attività e le passività inerenti alle energie rinnovabili nonché, a seguito degli accordi sottoscritti con Terna per il trasferimento del ramo di azienda inerente alle linee di distribuzione di energia elettrica ad alta tensione e dello stato attuale della procedura di dismissione delle attività relative alla rete di distribuzione del gas, le attività e le passività oggetto di tali operazioni.

Nel Conto economico consolidato sono stati rappresentati come *discontinued operations* i risultati economici, al netto del relativo effetto fiscale, riconducibili alle attività e alle passività di Endesa Europa sino alla data della loro cessione a E.On, in quanto tali attività e passività erano state acquisite al solo fine della loro rivendita, e i risultati economici inerenti alla rete di distribuzione del gas, essenzialmente riconducibili alla società Enel Rete Gas, in quanto rappresentativi di un importante ramo di attività sul territorio nazionale

12. Risultato delle *discontinued operations* – Euro 240 milioni

La voce accoglie i risultati economici, al netto del relativo effetto fiscale, riconducibili:

- alle attività e alle passività detenute direttamente o indirettamente da Endesa in Italia, Francia, Polonia e Turchia, nonché a talune ulteriori attività in Spagna rientranti nel perimetro di dismissione definito con gli accordi siglati da Enel e Acciona con E.On, in quanto tali attività sono state acquisite al solo fine della loro rivendita;
- alle attività e alle passività di Enel Rete Gas, a seguito dello stato attuale della procedura di dismissione, in quanto rappresentative di un importante ramo di attività nel territorio nazionale.

Milioni di euro	2008	2007	2008-2007
Enel Rete Gas:			
Ricavi	308	325	(17)
Costi	(245)	(234)	11
Risultato operativo	63	91	(28)
Oneri finanziari netti	(28)	(29)	1
Imposte sul reddito	(21)	(10)	(11)
Risultato Enel Rete Gas	14	52	(38)
Risultato attività acquisite al fine della rivendita	226	127	99
RISULTATO DISCONTINUED OPERATIONS	240	179	61

25. Attività destinate alla vendita – Euro 5.251 milioni*e***36. Passività destinate alla vendita – Euro 1.791 milioni**

Le voci includono al 31 dicembre 2008 le attività e le passività inerenti alle energie rinnovabili detenute da Endesa, le attività e passività relative al ramo di impresa inerente alle linee di distribuzione di energia elettrica ad alta tensione e alla rete di distribuzione del gas.

Al 31 dicembre 2007 la voce includeva, oltre alle attività e passività relative alle energie rinnovabili di Endesa, le attività e passività detenute direttamente o indirettamente da Endesa in Italia, Francia, Polonia e Turchia e talune ulteriori attività in Spagna rientranti nel perimetro di dismissione definito con E.On (“Endesa Europa”), nonché le attività e le passività inerenti alle partecipazioni detenute da Enel in Enel Viesgo Generación, Enel Viesgo Servicios ed Electra de Viesgo Distribución e alle partecipazioni detenute dalle stesse rientranti nel perimetro di dismissione definito con E.On.

Nelle seguenti tabelle sono esposti i dettagli delle attività e passività destinate alla vendita, a eccezione delle parti acquisite da Enel per il solo fine della rivendita (“Endesa Europa”), i cui valori complessivi al 31 dicembre 2007 erano rispettivamente pari a 8.914 e 1.853 milioni di euro.

Milioni di euro	al 31.12.2008	al 31.12.2007	2008-2007
Immobili, impianti e macchinari	4.061	2.850	1.211
Attività immateriali	684	633	51
Avviamento	51	681	(630)
Attività per imposte anticipate	63	90	(27)
Altre attività non correnti	139	168	(29)
Rimanenze	13	58	(45)
Crediti commerciali	50	124	(74)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	32	16	16
Altre attività correnti	158	185	(27)
Totale Attività	5.251	4.805	446
Finanziamenti a lungo termine	334	119	215
TFR e altri benefici al personale	24	39	(15)
Fondi rischi e oneri	24	49	(25)
Passività per imposte differite	448	277	171
Altre passività non correnti	132	229	(97)
Finanziamenti a breve termine	515	1.241	(726)
Debiti commerciali	244	349	(105)
Altre passività correnti	70	183	(113)
Totale Passività	1.791	2.486	(695)

BILANCIO GRUPPO SEAT PAGINE GIALLE 2008

RELAZIONE SULLA GESTIONE FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2008

Nel corso dell'esercizio 2008, a seguito della ridefinizione da parte di SEAT Pagine Gialle S.p.A. degli obiettivi strategici del Gruppo, volti al potenziamento della propria area di operatività sul *core business* italiano e alla progressiva dismissione delle partecipazioni considerate non strategiche, in particolare nei mercati a bassa prospettiva di rendimento, la Società ha deciso di cedere l'intera partecipazione detenuta nella propria controllata tedesca WLW (Wer liefert was?).

L'operazione di cessione alla Società svedese Bisnode AB del 100% del capitale sociale di WLW è divenuta efficace il 23 dicembre 2008 in esecuzione del contratto di compravendita stipulato nel mese di novembre 2008, per un corrispettivo pari a € 47,8 milioni.

La cessione ha generato a livello consolidato una minusvalenza netta di € 79,5 milioni circa, inclusi gli oneri accessori di vendita.

In linea con le disposizioni contenute nell'IFRS 5, il gruppo tedesco WLW (venduto il 23 dicembre 2008) è stato inserito tra le "Attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute".

Conseguentemente:

- i risultati economici 2008 del gruppo WLW sono stati esposti nel rigo "Utile (perdita) netto da attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute". Allo stesso tempo sono stati rideterminati i valori di conto economico 2007 al fine di rendere omogeneo il confronto delle voci;
- il rendiconto finanziario dell'esercizio 2008 evidenzia separatamente i flussi di cassa originati nell'anno dal Gruppo e dalla sua vendita. Allo stesso tempo sono stati rideterminati i valori di rendiconto finanziario 2007 al fine di rendere omogeneo il confronto delle voci.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO. ATTIVO

(migliaia di Euro)	Al 31.12.2008	Al 31.12.2007	Variazioni
Totale attività non correnti	3.735.650	4.113.640	(377.990)
Totale attività correnti	1.068.189	992.022	76.167
Attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	914	-	914
Totale attivo	4.804.753	5.105.662	(300.909)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO. PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

(migliaia di Euro)	Al 31.12.2008	Al 31.12.2007	Variazioni
Totale patrimonio netto	903.541	1.123.830	(220.289)
Totale passività non correnti	3.106.593	3.265.331	(158.738)
Totale passività correnti	794.581	716.501	78.080
Passività direttamente correlate ad attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	38	-	38
Totale passività	3.901.212	3.981.832	(80.620)
Totale passivo e patrimonio netto	4.804.753	5.105.662	(300.909)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di Euro)	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Variazioni
Risultato operativo	228.317	427.704	(199.387)
Risultato prima delle imposte, delle attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute e dei Terzi	(27.122)	184.612	(211.734)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(69.478)	(79.482)	10.004
Utile (perdita) da attività in funzionamento	(96.600)	105.130	(201.730)
Utile (perdita) netto da attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	(77.080)	1.108	(78.188)
Utile (perdita) dell'esercizio	(173.680)	106.238	(279.918)

NOTA ESPLICATIVA

33. Attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute

Nel corso dell'esercizio 2008, in linea con le disposizioni contenute nell'IFRS 5, il gruppo tedesco WLW (venduta il 23 dicembre 2008) e la controllata inglese Calls You Control Ltd., la cui attività operativa è cessata nel mese di luglio 2008 e che verrà a breve posta in liquidazione, sono state inserite tra le "attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute".

Per quanto attiene il gruppo WLW, in particolare, si segnala quanto segue:

- esercizio 2007: i valori di conto economico e di rendiconto finanziario sono riferiti al quarto trimestre dell'anno, essendo la Società entrata nel perimetro di consolidamento dal 1° ottobre 2007;
- esercizio 2008: i valori di conto economico e di rendiconto finanziario sono riferiti al periodo 1° gennaio 2008 - 30 settembre 2008, data di efficacia contabile dell'operazione di cessione.

Nel seguito i risultati economici delle attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute

(migliaia di euro)	Esercizio 2008	Esercizio 2007
Ricavi	26.594	9.276
MOL	3.843	3.851
EBITDA	3.851	1.966
EBIT	2.649	1.363
Oneri finanziari netti	591	460
Imposte sul reddito dell'esercizio	(855)	(716)
Risultato netto da attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	2.385	1.108
Minusvalenza per cessione di WLW	(79.100)	-
Oneri accessori di vendita	(365)	-
Utile (perdita) netto da attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	(77.080)	1.108

RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro)	Esercizio 2008	Esercizio 2007
Acquisto del gruppo tedesco WLW	-	(118.135)
Flussi di cassa da attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	4.373	(1.257)
- <i>Flussi di cassa da attività d'esercizio</i>	5.447	(1.633)
- <i>Flussi di cassa da attività d'investimento</i>	(410)	(603)
- <i>Flussi di cassa da attività di finanziamento</i>	(664)	979
Incasso netto da cessione di WLW	38.241	-
Flusso monetario da attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	42.614	(119.392)

Le voci di stato patrimoniale “attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute” e “passività direttamente correlate ad attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute” accolgono al 31 dicembre 2008 i valori della controllata inglese Calls You Control Ltd..

(migliaia di euro)	Al 31.12.2008
Attività per imposte anticipate	40
Crediti commerciali	68
Cassa	806
Attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	914
Debiti commerciali	38
Passività direttamente collegate ad attività non correnti cessate/destinate ad essere cedute	38

CAPITOLO 4

FOCUS SULLA DISCIPLINA DELL' IFRS 5 E CONFRONTO CON LO SFAS 144

4.1 PREMESSA

La disciplina contenuta nell'IFRS 5 "*Attività non correnti possedute per la vendita*" è il risultato delle considerazioni che l'International Accounting Standards Board ha effettuato nel corso del progetto di convergenza con il FASB, al fine di ridurre le differenze tra gli IFRS ed i principi contabili US GAAP. Per quanto concerne la realizzazione dell'IFRS 5, lo IASB ha esaminato il principio contabile americano SFAS 144 "*Contabilizzazione della riduzione di valore o della dismissione di attività a lungo termine*" (pubblicato nel 2001), garantendo una disciplina che si avvicina molto a quella americana.

Nello SFAS 144 sono trattate sostanzialmente tre aree⁴⁶:

- 1) la riduzione di valore delle attività a lunga durata di vita da possedere e utilizzare;
- 2) la classificazione, la valutazione e la presentazione di attività possedute per la vendita e
- 3) la classificazione e la presentazione di attività cessate.

La prima rappresenta un'area con notevoli differenze nel trattamento previsto dagli IFRS e dall'US GAAP. Tuttavia, si è ritenuto che tali differenze non potessero essere risolte in un arco di tempo relativamente breve. Si è ritenuto che fosse invece possibile perseguire l'obiettivo della convergenza sulle altre due aree nel contesto di un progetto a breve termine. I singoli componenti dello IASB hanno attribuito ad alcuni aspetti priorità e importanza maggiori rispetto ad altri.

4.2 CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA E DESTINATE ALLA DISMISSIONE

La disciplina contenuta nello SFAS 144 prevede che le attività a lungo termine debbano essere classificate sia come possedute e utilizzate, sia come possedute per la

⁴⁶ Tratto da: *Motivazioni per l'emissione dell'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

vendita. Prima della pubblicazione dell' IFRS 5, nessuna distinzione tra le attività non correnti possedute ed utilizzate e le attività non correnti possedute per la vendita era stata fatta negli IFRS, salvo il caso degli strumenti finanziari.

Il Board ha preso in considerazione se una classificazione distinta delle attività non correnti possedute per la vendita possa introdurre nella contabilità un elemento di soggettività della direzione aziendale. Alcuni commentatori dell'Exposure Draft 4 avevano suggerito che il gruppo "attività possedute per la vendita" fosse superfluo e che se l'oggetto della discussione fosse cambiato in "attività *ritirate* dall'uso produttivo", quest'ultimo si sarebbe basato sull'effettività piuttosto che sull'intenzione della direzione aziendale. Altri avevano suggerito che, nel caso in cui gli IFRS esistenti fossero modificati al fine di specificare che le attività ritirate dall'uso produttivo sono valutate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita e per prevedere informazioni aggiuntive, una certa convergenza con lo SFAS 144 si sarebbe raggiunta senza la realizzazione di un nuovo IFRS⁴⁷.

Tuttavia, il Board ha stabilito che fornire informazioni sulle attività sulle passività destinate alla dismissione costituisce un beneficio per gli utilizzatori del bilancio nella valutazione della tempistica, degli importi e del grado d'incertezza dei flussi finanziari futuri. Il Board ha compreso come tale valutazione costituisca anche la base dello SFAS 144, e ha concluso affermando che l'introduzione della nozione di attività e gruppi in dismissione posseduti per la vendita rende gli IFRS più completi.

Benché la classificazione come "posseduta per la vendita" nasca da un'intenzione da parte dell'entità di vendere il bene, le altre condizioni previste affinché possa avvenire tale classificazione sono definite con maggiore precisione e sono più oggettive rispetto alla mera specificazione di un'intenzione o di un impegno a vendere.

La maggior parte dei commentatori avevano criticato le proposte contenute nell'ED 4 ritenendo che le condizioni per la classificazione come "posseduta per la vendita" erano troppo restrittive e basate su regole, che un impegno a vendere avrebbe avuto bisogno di essere dimostrato, che la classificazione avrebbe dovuto riferirsi alle attività ritirate dall'uso produttivo e che le attività da abbandonare avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo delle attività possedute per la vendita. Il Board, però, aveva notato come la variazione delle condizioni per la classificazione avrebbe potuto causare una divergenza con l'US GAAP.

⁴⁷ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

Infine, il Board ha riconfermato il “principio base” delle proposte di classificazione contenute nell’ED 4 secondo il quale il valore contabile delle attività sarà recuperato principalmente attraverso la vendita. Per quanto riguarda l’applicazione del principio alle “attività ritirate dall’uso produttivo”, il Board ha deciso che quelle che non soddisfano le condizioni per la classificazione come attività possedute per la vendita non dovranno essere presentate separatamente in quanto il loro valore contabile potrebbe non essere recuperabile principalmente attraverso la vendita. Al contrario, il Board ha stabilito che le attività che soddisfano le condizioni per poter essere classificate come possedute per la vendita, e sono in uso, possono essere classificate separatamente perché, nel caso in cui un’attività non corrente si renda disponibile per la vendita immediata, l’utilizzo residuo di tale attività risulterebbe connesso al suo recupero attraverso la vendita e, quindi, il valore contabile dell’attività sarebbe recuperato principalmente attraverso la vendita. Riguardo, invece, alle attività da abbandonare, il Board ha osservato come il loro valore contabile non è recuperato attraverso la vendita e, perciò, non possono essere classificate come possedute per la vendita.

4.3 PROGRAMMA DI VENDITA DI UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN UNA CONTROLLATA⁴⁸

Nel 2007 il Board ha esaminato le situazioni in cui un’entità effettui una vendita di una partecipazione di maggioranza in una controllata e, dopo la vendita, conservi una partecipazione di minoranza nell’ex controllata che rappresenti una partecipazione in una collegata, una partecipazione in una joint venture o un’attività finanziaria. Il Board ha esaminato, dunque, come la classificazione della partecipazione come posseduta per la vendita si applichi alla controllata nel bilancio consolidato dell’entità.

Il Board ha inoltre evidenziato che lo IAS 27 “*Bilancio consolidato e separato*”, modificato nel gennaio 2008, prevede che la controllante consolidi la controllata fino alla perdita del controllo. Alla data della perdita del controllo, tutte le attività e le passività della controllata sono stornate e deve essere rilevata qualsiasi partecipazione mantenuta nell’ex controllata. Nella contabilità aziendale, la perdita di controllo è un evento economico importante perché cambia la natura di una partecipazione: infatti, il

⁴⁸ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull’IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

legame tra controllante e controllata cessa di esistere ed ha inizio un legame tra investitore e partecipata che si differenzia notevolmente dal precedente legame tra controllante e controllata. Pertanto, il nuovo legame tra investitore e partecipata è rilevato e valutato inizialmente alla data della perdita del controllo.

Il Board ha concluso che, nel piano di vendita sopra descritto, la partecipazione di maggioranza nella controllata è, in sostanza, scambiata per una partecipazione di minoranza. Pertanto, secondo il Board, intraprendere un programma che comporta la perdita del controllo di una controllata dovrebbe determinare la classificazione della partecipazione come posseduta per la vendita, in conformità con lo IAS 27.

Il Board ha osservato che le attività e le passività della controllata soddisfano la definizione di “gruppo in dismissione” di cui al paragrafo 4 dell’IFRS 5. Perciò, il Board ha concluso che non solo la quota di partecipazione destinata alla dismissione, ma tutte le attività e le passività della controllata, dovrebbero essere classificate come possedute per la vendita, prescindendo dal fatto che l’entità conservi una partecipazione di minoranza.

4.4 ATTIVITÀ DA SCAMBIARE CON ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI⁴⁹

Secondo quanto previsto dallo SFAS 144, le attività a lungo termine che sono da scambiare con attività produttive simili non possono essere classificate come possedute per la vendita. Esse non sono considerate come destinate alla dismissione se non al momento della loro permuta. Le *Motivazioni per le Conclusioni* dello SFAS 144 forniscono una spiegazione per la quale la permuta di tali attività è contabilizzata al valore contabile delle attività, e non al *fair value*.

Secondo lo IAS 16 *Immobil, impianti e macchinari*, rivisto nella sostanza nel 2003, una permuta di attività è normalmente valutata al *fair value*. Coerentemente con lo IAS 16, l’IFRS 5 tratta la permuta di attività come una cessione e acquisizione di attività a meno che la permuta non abbia sostanza commerciale.

Il FASB ha pubblicato un’*exposure draft* nella quale si propone di attuare una convergenza con le disposizioni dello IAS 16 relativamente alla valutazione al *fair value* della permuta di attività. L’*exposure draft* inoltre propone una conseguente

⁴⁹ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull’IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

modifica allo SFAS 144, con la quale le permutate di beni di sostanza commerciale avrebbero i requisiti per essere classificate come possedute per la vendita.

4.5 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA

Lo SFAS 144 prevede che l'attività a lungo termine o un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita siano valutati al minore tra il loro valore contabile e il *fair value* al netto dei costi di vendita. Inoltre, un'attività a lungo termine classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione) non viene ammortizzata mentre gli oneri finanziari e le altre spese attribuibili alle passività di un gruppo in dismissione sono rilevati.

Il punto in cui lo IASB si è trovato in disaccordo è che il bene, sebbene classificato come attività posseduta per la vendita, viene ancora usato operativamente per cui la cessazione dell'ammortamento risulta non uniforme con il principio basilare secondo il quale il costo di un'attività dovrebbe essere imputato agli esercizi durante i quali i benefici sono ottenuti grazie all'utilizzo dell'attività stessa. Inoltre, sebbene la diminuzione del valore dell'attività dovuta al suo utilizzo si rifletterebbe nella variazione rilevata del *fair value*, tale diminuzione potrebbe anche essere mascherata da un aumento derivante dai cambiamenti dei prezzi di mercato dell'attività⁵⁰.

Tuttavia, il Board ha notato che lo IAS 16 richiede che un'entità mantenga aggiornati la vita utile attesa e i valori residui degli *immobili, impianti e macchinari* e lo IAS 36 "*Riduzione di valore delle attività*" richiede un'immediata svalutazione al maggiore tra il valore d'uso e il *fair value* al netto dei costi di vendita. Secondo alcuni IFRS, se il *fair value* al netto dei costi di vendita è maggiore rispetto al valore contabile, non ci sarà alcuna riduzione di valore e alcun ammortamento (in quanto il valore residuo sarà stato aggiornato). Se il *fair value* al netto dei costi di vendita è inferiore al valore contabile, si avrà una perdita per riduzione di valore, che fa diminuire il valore contabile dell'attività al *fair value* al netto dei costi di vendita, e successivamente non sarà più previsto alcun ammortamento (in quanto il valore residuo sarà stato aggiornato), a meno che il valore d'uso risulti maggiore del *fair value* al netto dei costi di vendita. Secondo altri IFRS, ci sarebbe una perdita per riduzione di valore nella

⁵⁰ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

misura in cui il valore contabile eccede il valore d'uso piuttosto che il *fair value* al netto dei costi di vendita. Altri principi contabili prevedono che si verificherebbe inoltre la svalutazione del valore d'uso in eccesso (il nuovo valore contabile dell'attività) sul *fair value* al netto dei costi di vendita (il proprio valore residuo). Tuttavia, per le attività classificate come possedute per la vendita, il valore d'uso sarà diverso dal *fair value* al netto dei costi di vendita solamente nella misura in cui si prevede che i flussi finanziari netti si manifestino prima della vendita. Se il periodo prima della vendita è breve, tale importo sarà di solito relativamente piccolo. La differenza nella perdita per riduzione di valore rilevata e il successivo ammortamento nell'ambito degli altri IFRS rispetto alla perdita per riduzione di valore senza il successivo ammortamento, secondo quanto previsto dall'IFRS 5, risulterebbe così anch'essa ridotta.

Il Board ha perciò concluso che le disposizioni contenute nell'IFRS 5 relative alla valutazione di attività individuali non avrebbero comportato un cambiamento significativo alle disposizioni di altri IFRS⁵¹. Inoltre, il Board ha concordato con il FASB che i flussi finanziari derivanti dall'uso residuo dell'attività siano connessi con il recupero dell'attività attraverso la vendita e, pertanto, è arrivato alla conclusione secondo la quale attività individuali classificate come possedute per la vendita dovrebbero essere valutate al minore tra il valore contabile e il *fair value* al netto dei costi di vendita e non dovrebbero essere soggette ad ammortamento.

Per i gruppi in dismissione, ci potrebbero essere differenze maggiori tra le disposizioni contenute in altri IFRS e quelle dell'IFRS 5. Ad esempio, il *fair value* al netto dei costi di vendita di un gruppo in dismissione potrebbe riflettere l'avviamento generato internamente nella misura in cui sia più elevato del valore contabile dell'attività del gruppo in dismissione. Il Board ritiene che l'avviamento generato internamente realizzi una sorta di protezione contabile di una perdita per riduzione di valore del gruppo in dismissione. L'assenza di ammortamento delle attività non correnti del gruppo in dismissione è, alla pari delle attività individuali, una conseguenza del principio alla base della classificazione separata secondo il quale il valore contabile dell'attività sarà recuperato principalmente attraverso la vendita, non con l'utilizzo continuativo, e gli importi recuperati attraverso l'utilizzo continuativo saranno poco significativi.

⁵¹ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

Infine, è importante sottolineare che l'IFRS 5 permette la classificazione come posseduta per la vendita solamente all'attività (o gruppo in dismissione) destinata alla *vendita*. Le attività da abbandonare sono classificate come possedute ed utilizzate fino a quando non vengono dimesse e, di conseguenza, sono ammortizzate. Il Board è d'accordo con l'osservazione del FASB secondo cui è possibile fare una distinzione tra un'attività posseduta per la vendita ed un'attività da abbandonare in quanto la prima sarà recuperata principalmente attraverso la vendita mentre la seconda attraverso il suo utilizzo continuativo.

4.6 L'ALLOCAZIONE DI UNA PERDITA PER RIDUZIONE DI VALORE AD UN GRUPPO IN DISMISSIONE⁵²

Secondo lo SFAS 144 e le proposte contenute nell'ED 4, le attività che rientrano nel gruppo in dismissione e che non sono ricomprese nell'ambito d'applicazione dell'IFRS 5, sono rettificate in conformità con altri principi prima della valutazione al *fair value* al netto dei costi di vendita del gruppo in dismissione. Qualsiasi minusvalenza o plusvalenza rilevata nel rettificare il valore contabile del gruppo in dismissione è imputata al valore contabile delle attività a lungo termine del gruppo. Ciò si differenzia rispetto alle disposizioni contenute nello IAS 36 "*Riduzione durevole di valore delle attività*" in merito all'allocazione di una perdita per riduzione di valore relativa ad un'unità generatrice di flussi finanziari. Lo IAS 36 richiede che una perdita per riduzione di valore nell'unità generatrice di flussi finanziari debba essere imputata, innanzitutto, a riduzione del valore contabile dell'avviamento e poi a riduzione dei valori contabili delle altre attività nell'unità in misura proporzionale.

Il Board aveva considerato se l'allocazione di una perdita per riduzione di valore riferita ad un gruppo in dismissione dovesse uniformarsi alle disposizioni dello IAS 36 o alle disposizioni dello SFAS 144. Il Board ha concluso che la soluzione più semplice fosse quella di prevedere la stessa allocazione disposta dallo IAS 36 per le unità generatrici di flussi finanziari. Sebbene ciò differisca dallo SFAS 144, il gruppo in dismissione nel suo insieme sarà valutato per lo stesso importo.

⁵² Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

4.7 ATTIVITÀ NEO-ACQUISITE

Lo SFAS 144 prevede, e l'ED 4 proponeva, che le attività neo-acquisite che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita debbano essere valutate al *fair value* al netto dei costi di vendita al momento della rilevazione iniziale. Così, una perdita è rilevata nel conto economico se il costo dell'attività supera il suo *fair value* al netto dei costi di vendita. Nei casi più comuni in cui un'entità acquisisce un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) facente parte di un'aggregazione aziendale e che soddisfa le condizioni per essere classificata come posseduta per la vendita, la differenza tra il *fair value* e il *fair value* al netto dei costi di vendita è rilevata nell'avviamento.

Alcuni commentatori all'ED 4 avevano osservato che la valutazione delle attività neo-acquisite, non facenti parte di un'aggregazione aziendale, al *fair value* al netto dei costi di vendita non era coerente con la proposta generale secondo cui le attività classificate come possedute per la vendita dovrebbero essere valutate al minore *tra il valore contabile* e il *fair value* al netto dei costi di vendita. Il Board ha dunque concordato e modificato la disposizione, in modo da chiarire che le attività neo-acquisite (o gruppi in dismissione) siano valutate al momento della rilevazione iniziale al minore tra il valore contabile che avrebbero se non fossero classificate come possedute per la vendita (cioè il costo) e il *fair value* al netto dei costi di vendita.

Per quanto riguarda le aggregazioni aziendali, il progetto di convergenza con gli US GAAP ha spinto il Board a concludere che, in un'aggregazione aziendale, le attività non correnti che al momento dell'acquisizione soddisfano le condizioni per essere classificate come possedute per la vendita dovrebbero essere valutate al *fair value* al netto dei costi di vendita relativamente al momento della rilevazione iniziale.

4.8 ELIMINAZIONE DELL'ESENZIONE DAL REGIME DI CONSOLIDAMENTO PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE ACQUISITE E POSSEDUTE IN VISTA DELLA VENDITA

Lo SFAS 144 ha eliminato dal consolidamento l'esenzione relativamente alle controllate possedute temporaneamente, per il motivo secondo cui tutte le attività possedute per la vendita dovrebbero essere disciplinate allo stesso modo, come previsto dallo SFAS 144, piuttosto che avere alcune attività consolidate ed altre no.

Lo IASB ha concordato che tutte le controllate dovrebbero essere consolidate e tutte le attività (e gruppi in dismissione) che soddisfano le condizioni per essere classificate come possedute per la vendita dovrebbero essere trattate allo stesso modo. Infatti, l'esenzione dal consolidamento contenuta nello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* relativa alle partecipazioni in società controllate, acquisite e possedute esclusivamente in vista di una vendita, impediva che quelle attività e gruppi in dismissione, rientranti nell'ambito di tali controllate e che soddisfano le condizioni per essere classificati come posseduti per la vendita, siano trattati uniformemente ad altre attività e gruppi in dismissione. Pertanto, l'ED 4 ha proposto di eliminare l'esenzione nello IAS 27.

Come già osservato dal Board, l'impatto delle proposte contenute nell'ED 4 si limita a quanto esposto di seguito⁵³:

- (a) la valutazione di una controllata che rientra nell'ambito d'applicazione delle esenzioni cambierebbe dal *fair value* (valore equo), secondo quanto previsto dallo IAS 39 "*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*", al minore tra il costo ed il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita;
- (b) qualsiasi variazione del *fair value* (valore equo) della partecipazione nella controllata sarebbe, in conformità con le disposizioni dello IAS 27, esposta come singolo importo nel conto economico quale attività finanziaria posseduta per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39. La controllata rappresenterebbe un'attività operativa cessata e, in linea con le disposizioni dell'IFRS 5, qualsiasi variazione del gruppo in dismissione che comprende la controllata sarebbe rilevata come singolo importo nel conto economico.
- (c) l'esposizione nello stato patrimoniale passerebbe da un importo singolo per la partecipazione nella controllata a due importi, uno per le attività e uno per le passività del gruppo in dismissione, ossia la controllata.

Il Board ha messo in evidenza come l'impatto ridotto delle proposte è valido solamente per quegli importi che devono essere esposti nel prospetto dello stato patrimoniale e del conto economico.

⁵³ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

4.9 PRESENTAZIONE DELLA ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA

Lo SFAS 144 prevede che un'entità debba iscrivere:

- (a) un'attività a lungo termine, classificata come posseduta per la vendita, separatamente nello stato patrimoniale; e
- (b) le attività e passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, separatamente nelle sezioni delle attività e passività dello stato patrimoniale. Le principali classi di tali attività e passività sono indicate, invece, separatamente nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note.

Nelle *Motivazioni per le Conclusioni* sullo SFAS 144, il FASB ha osservato che le informazioni sulla natura delle attività e passività di un gruppo in dismissione risulta utile agli utilizzatori del bilancio. L'esposizione separata inoltre distingue quelle attività che non sono soggette ad ammortamento da quelle che lo sono. I commentatori dell'ED 4 hanno evidenziato che l'esposizione separata nel patrimonio netto di importi relativi ad attività e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita (come, per esempio, utili e perdite non realizzati su attività disponibili per la vendita) possano anch'essi fornire utili informazioni. Lo IASB ha concordato con i punti di vista del FASB, aggiungendo tale disposizione all'IFRS.

4.10 TEMPISTICA DELLA CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE E LORO DEFINIZIONE

Con l'introduzione dello SFAS 144, il FASB ha allargato l'ambito d'applicazione di un'attività operativa cessata, ambito che da "settore d'attività" è passato a "componente di un'entità". Un *componente* assume un ampio significato ed il criterio su cui si basa comprende "operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto dell'entità". Lo SFAS 144 stabilisce che un componente può identificarsi in un settore, un'unità del sistema informativo, oppure una controllata o un gruppo di attività⁵⁴.

Tuttavia, il FASB ha stabilito alcune condizioni più restrittive volte a determinare quando il componente sia classificato come cessato e, di conseguenza, quando i relativi

⁵⁴ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

risultati economici siano esposti come derivanti da un'attività cessata. Lo SFAS 144 prevede che un componente debba essere classificato come cessato solamente nel caso in cui sia stato dismesso o soddisfi le condizioni per la classificazione come attività "posseduta per la vendita".

Nell'ambito dei principi IAS/IFRS il *Paragrafo 12 del Quadro sistematico (FRAMEWORK)* afferma che la finalità del bilancio è di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, al risultato economico e alle variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità, utili ad un ampio spettro di utilizzatori per prendere decisioni economiche. Il *Paragrafo 15 del Quadro sistematico* continua con l'affermazione che le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio richiedono una stima sulla capacità dell'entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Quindi, l'evidenziare in modo separato il risultato economico delle attività operative cessate fornisce agli utilizzatori informazioni utili per valutare la continua capacità dell'entità di generare flussi finanziari.

Per quanto riguarda la tempistica per la classificazione di un'attività operativa come cessata, il Board ha deciso che un'attività operativa dovrebbe essere classificata come cessata quando è dismessa o classificata come posseduta per la vendita, al fine di essere coerente con la rappresentazione delle attività possedute per la dismissione e nell'interesse della convergenza con gli US GAAP.

Il Board ritiene che, coerentemente con lo IAS 10 "*Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*"⁵⁵, un componente non dovrebbe essere classificato come cessato nel bilancio a meno che non soddisfi le condizioni per poter essere così classificato alla data di riferimento del bilancio.

In merito alla definizione di un'attività operativa cessata, l'ED 4 ha proposto di adottare la definizione contenuta nello SFAS 144. Ma una maggioranza significativa dei commentatori dell'ED 4 aveva dissentito da tale proposta. Essi avevano preferito, al contrario, mantenere il criterio del vecchio IAS 35 secondo cui un'attività operativa cessata dovrebbe rappresentare un importante ramo di attività o un'area geografica di attività.

Il Board ha riesaminato la questione alla luce dei commenti ricevuti ed ha concluso che le dimensioni dell'unità che potrebbe essere classificata come cessata, in

⁵⁵ Nel settembre del 2007 il titolo dello IAS 10 è stato modificato da "Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio" ad "*Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento*", a seguito della revisione dello IAS 1 nel 2007.

conformità con lo SFAS 144, sono troppo ridotte, con la conseguenza che le informazioni fornite dalle attività operative cessate presentate autonomamente non sarebbero così utili come lo potrebbero.

Il Board pertanto ha deciso di mantenere la disposizione del vecchio IAS 35 secondo cui un'attività operativa cessata dovrebbe configurarsi in un importante ramo di attività o area geografica di attività, sottolineando che ciò avrebbe compreso operazioni che sarebbero state escluse dalla definizione statunitense precedente allo SFAS 144, basata sul settore informativo aziendale. Tuttavia, il Board considera ciò come una misura transitoria e intende lavorare insieme al FASB per arrivare ad una definizione convergente entro tempi relativamente brevi.

Infine, il Board aveva esaminato se le controllate neo-acquisite che presentavano le condizioni per la classificazione come possedute per la vendita avrebbero dovuto essere sempre classificate come cessate. Il Board è arrivato alla conclusione che devono essere classificate come tali in quanto sono soggette a dismissione in base ad una delle seguenti ragioni:

- (a) la società controllata fa parte di un ramo di attività diverso rispetto all'entità: ne consegue che la sua dismissione risulterebbe simile alla dismissione di un importante ramo di attività principale.
- (b) la controllata deve essere dismessa in base a quanto imposto dall'autorità di regolamentazione poiché, altrimenti, l'entità sarebbe in possesso di troppe attività operative, appartenenti ad un particolare settore, in un'area geografica particolare. In questo caso, la controllata deve considerarsi come un'attività significativa.

4.11 PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

Lo SFAS 144 dispone che il risultato economico di un'attività operativa cessata debba essere presentata come un elemento autonomo nel conto economico (al netto delle imposte sul reddito) con riferimento a tutti gli esercizi presentati in bilancio⁵⁶.

⁵⁶ Tratto da: *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-2009.

Lo IAS 35 “Attività destinate a cessare” non richiedeva che il risultato delle attività destinate a cessare fosse presentato come un importo netto nel prospetto del conto economico. Contrariamente, note specifiche erano indicate nelle note oppure nel prospetto del conto economico.

Il Board ha ritenuto che le attività operative cessate dovrebbero essere illustrate in una sezione del conto economico in modo autonomo dalle attività operative in esercizio, visto i diversi flussi finanziari attesi dai due tipi di attività operative. Il Board ha concluso affermando che è sufficiente indicare un unico importo netto per le attività operative cessate nel prospetto del conto economico, dato i limitati flussi finanziari futuri che si prevede possano derivare da tali attività. L’IFRS 5 pertanto permette che un’analisi del singolo importo netto sia esposto nelle note o nel prospetto del conto economico. Una maggioranza significativa dei commentatori dell’ED 4 aveva dato infatti il proprio sostegno a tale esposizione.

Il Board ha stabilito che, nel caso in cui una controllata sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui al *paragrafo 32 dell’IFRS 5*, un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata, dovrà fornire le informazioni richieste nei *paragrafi 33-36*.

4.12 CONFRONTO TRA IFRS 5 E SFAS 144: UNA SINTESI

La seguente tabella⁵⁷ illustra sinteticamente il livello di convergenza dell’IFRS 5 con lo SFAS 144:

DISPOSIZIONE	LIVELLO DI CONVERGENZA CON LO SFAS 144
Ambito di applicazione	Alcune differenze nell’ambito di applicazione derivanti da altre diversità tra gli IFRS e i principi contabili US GAAP.
Condizioni per la classificazione come possedute per la vendita	Pienamente convergente.

⁵⁷ FONTE: *Motivazioni per le conclusioni sull’IFRS 5. Comparazione con i corrispondenti aspetti dello SFAS 144*. Revisione OIC, 01.07.2009.

DISPOSIZIONE	LIVELLO DI CONVERGENZA CON LO SFAS 144
Trattamento delle permutate di attività	Pienamente convergente nel caso in cui le proposte del FASB in merito alle permutate di attività non monetarie siano definite.
Trattamento delle attività da abbandonare	Pienamente convergente.
Valutazioni successive	Convergente nei principi, tuttavia alcune differenze derivanti da disposizioni diverse sullo storno di precedenti riduzioni di valore precedente.
Cambiamenti verso un piano di vendita	Convergente nella riclassificazione e valutazione, ad eccezione delle differenze derivanti da diverse disposizioni sullo storno di precedenti riduzioni di valore.
Presentazione delle attività classificate come possedute per la vendita	Pienamente convergente.
Definizione di attività operativa cessata	Non convergente ma il Board ha intenzione di lavorare insieme al FASB per arrivare ad una definizione di convergenza entro tempi relativamente brevi.
Tempistica della classificazione di un'attività operativa come cessata	Pienamente convergente.
Presentazione di un'attività operativa cessata	Convergente ad eccezione del fatto che lo SFAS 144 richiede l'esposizione degli utili ante e post imposte nel prospetto del conto economico, mentre l'IFRS 5 prevede solamente la presentazione degli utili dopo le imposte (sebbene sia permessa la disaggregazione).

CONCLUSIONI

L'inarrestabile processo di globalizzazione dell'economia mondiale ha reso necessaria una convergenza dei contenuti e delle modalità di esposizione e valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle imprese. Questa esigenza è sorta in un primo momento a livello comunitario e successivamente a livello internazionale, con l'obiettivo di ridurre progressivamente le divergenze esistenti tra la normativa contabile comunitaria e quella nordamericana.

Partendo da una descrizione generale delle cause, modalità e conseguenze del procedimento di dismissione dei beni strumentali, è stato evidenziato come la normativa civilistica, e i principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità disciplinano tali operazioni di gestione.

Dunque, si è passati al "percorso" seguito dallo IASB nello sviluppo del principio contabile IFRS 5 "*Attività non correnti disponibili per la vendita e attività operative cessate*", e come questo è stato inserito nel sistema dei principi IAS/IFRS. Inoltre si è dimostrato come esso è stato il primo principio contabile internazionale emanato nell'ambito del processo di convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP. Inoltre è stata effettuata un'approfondita analisi della disciplina prevista dall'IFRS 5, considerando poi come lo stesso ha comportato modifiche ad altri principi IAS-IFRS in vigore.

Avendo preso in considerazione le note al bilancio di alcuni gruppi di imprese che operano a livello internazionale, si è potuto riscontrare come essi applicano il presente principio nei propri bilanci consolidati. Infatti, è stato osservato come le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, sono valutate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita, e che l'ammortamento su tali attività cessi; in aggiunta è stato studiato che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita sono espone nello Stato Patrimoniale separatamente dalle attività correnti e da quelle non correnti, e che i risultati delle attività operative cessate siano esposti separatamente nel prospetto di Conto Economico complessivo.

Nell'analisi svolta sono state affrontate, infine, le problematiche relative ai rapporti tra la disciplina contabile prevista dall'IFRS 5 e quella prevista dal corrispondente principio americano SFAS 144, e ne sono state riassunte le convergenze e le divergenze in atto e le prospettive di risoluzione futura finalizzate all'armonizzazione dei sistemi contabili a livello internazionale.

BIBLIOGRAFIA

LIBRI DI TESTO

- ANTONELLI, V. & D'ALESSIO, R., 2008, *Summa Bilancio 2008*. ed. Il Sole 24 ORE, Milano.
- ASTOLFI, RASCIONI & RICCI, 2004, *Entriamo in azienda 2. Processi e rilevazioni della gestione caratteristica*. ed. TRAMONTANA, Milano.
- BAUER, R., 2007, *Gli IAS/IFRS in bilancio: come e quando applicare i principi contabili internazionali, sintesi e confronto con i principi nazionali, esempi pratici*., ed. IPSOA, Milanofiori, Assago.
- MODICA, P.D., 1997, *Le immobilizzazioni materiali nelle imprese: lineamenti generali*. Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di ricerche aziendali, economia, diritto, comunicazione. Prestampa.
- POZZOLI, M. & ROSCINI VITALI, F., 2007, *Manuale Operativo IAS/IFRS*. ed. Il sole 24 Ore, Milano.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007, *Principi contabili internazionali e nazionali: interpretazioni e confronti*. ed. IPSOA. Milanofiori, Assago.
- ZANDA, G., 2007, *Il bilancio delle società*, ed. G. Giappichelli, Torino.

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI

- Exposure Draft 4 “Dismissione di attività non correnti e presentazione di attività operative cessate”. (2003).
- MEZZABOTTA, C. (2009). *IFRIC 17: dividendi in natura*. Pratica Contabile, 1: 11-15.
- POZZOLI, M. (2008). *IFRS 5: Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. Il Sole 24 ORE, 13: 69-70.
- QUAGLI A. I recenti standard dello IASB: IFRS 5 e IFRS 6.
- *Summaries of IFRS 5*, da <<http://www.iasplus.com/standard/ifrs05.htm>>.
- ZARBO, T. (2007). *La “globalizzazione” dei sistemi contabili (IAS/IFRS e US GAAP)*. Amministrazione & Finanza, 1: 6-8.

PRINCIPI CONTABILI

- IAS 1 “*Presentazione di bilancio*”
- IAS 10 “*Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*”
- IAS 14 “*Informativa di settore*”
- IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*”
- IAS 17 “*Leasing*”
- IAS 27 “*Bilancio consolidato e separato*”
- IAS 28 “*Partecipazioni in società collegate*”
- IAS 31 “*Partecipazioni in joint venture*”
- IAS 35 “*Attività destinate a cessare*” (sostituito dall’IFRS 5 nel 2004)
- IAS 36 “*Riduzione di valore delle attività*”
- IAS 37 “*Accantonamenti, passività e attività potenziali*”
- IAS 38 “*Attività immateriali*”
- IAS 40 “*Investimenti immobiliari*”
- IAS 41 “*Agricoltura*”
- IFRS 1 “*Prima adozione degli IFRS*”
- IFRS 3 “*Aggregati Aziendali*”
- IFRS 5: “*Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*”
- OIC 16 “*Le immobilizzazioni materiali*”
- SFAS 144 “*Contabilizzazione della riduzione di valore o della dismissione di attività a lungo termine*”

GUIDE

- APPENDICI A, B e C dell’IFRS 5.
- *Aspetti principali dell’IFRS 5*. Revisione OIC, 01-07-09.
- DELOITTE & TOUCHE. *A guide to IFRS 5*, 2008.
- GRANT THORNTON. *Challenges in applying IFRS 5*, 2008.
- *Guida Applicativa IFRS 5*, 2009.
- *I principi contabili nazionali e internazionali: la disciplina aggiornata per una corretta redazione dei bilanci* -- Documento N. 16 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili – ed. EXPERTA, Forlì etc., 2005.

- *Motivazioni per le conclusioni sull'IFRS 5. Revisione OIC, 01-07-09.*

SITOGRAFIA

- <<http://www.iasb.org>>
- <<http://www.fasb.org>>
- <<http://www.iasplus.com>>
- <<http://www.deloitte.com>>
- <<http://www.grantthornton.com>>
- <<http://www.irdcec.it>>
- <<http://www.borsaitaliana.it>>

BILANCI

- BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO TELECOM ITALIA 2008.
- BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO ENEL 2008.
- BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO SEAT PAGINE GIALLE 2008.

